

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XCVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1300	
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Discussione, stralcio della proposta di legge n. 2127 ed approvazione del disegno di legge n. 2801</i> ):		
Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (2801);		
FAILLA ed altri: Proroga al termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande di pensioni di guerra. ( <i>Urgenza</i> ). (175);		
COLLEONI ed altri: Diritto di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I. N. A. I. L. per cause di eventi bellici. (227);		
VILLA RUGGERO ed altri: Conversione in pensione di guerra delle rendite corrisposte per cause di guerra da Istituti assicuratori infortuni sul lavoro. (938);		
ALPINO ed altri: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per pensione di guerra di cui all'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648. ( <i>Urgenza</i> ). (1190);		
BORELLINI GINA ed altri: Concessione della XIII mensilità agli invalidi di I categoria con o senza assegno di super invalidità e agli invalidi ascritti dalla II alla VIII categoria. ( <i>Urgenza</i> ). (1251);		
NICOLETTO ed altri: Facoltà di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendita I. N. A. I. L. o di enti similari per causa di eventi bellici. (1473);		
CRUCIANI ed altri: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra. ( <i>Urgenza</i> ). (1757);		
		DURAND DE LA PENNE: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra. ( <i>Urgenza</i> ). (1883);
		RIZ ed EBNER: Riapertura dei termini previsti dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e della legge 3 aprile 1958, n. 467, per quanto concerne la presentazione delle domande per pensioni di guerra. ( <i>Urgenza</i> ). (2127) . . . . . 1300
		PRESIDENTE . . . . . 1300, 1301, 1302, 1303, 1305 1307, 1308, 1309, 1311, 1316, 1318 1322, 1325, 1328, 1331, 1333, 1335
		MITTERDORFER . . . . . 1300, 1301
		BORELLINI GINA 1301, 1302, 1303, 1306, 1308 1309, 1310, 1316, 1317, 1321 1322, 1325, 1328, 1331, 1332, 1333
		NICOLETTO . . . . . 1301, 1303, 1304, 1310 1316, 1317, 1318
		ZUGNO, <i>Relatore</i> 1301, 1306, 1308, 1309, 1310 1316, 1317, 1322, 1325, 1331, 1333
		DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 1303, 1304, 1307, 1308, 1309 1310, 1316, 1317, 1318, 1321 1325, 1328, 1331, 1333, 1335
		RAUCCI . . . . . 1309, 1310, 1322
		BIGI . . . . . 1310, 1322
		CRUCIANI . . . . . 1317
		<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):
		ROMUALDI ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: estensione agli invalidi ed ai congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra. ( <i>Urgenza</i> ). (115) . . . . . 1335
		PRESIDENTE . . . . . 1335, 1336
		BORELLINI GINA . . . . . 1336
		ZUGNO, <i>Relatore</i> . . . . . 1336
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 1337

La seduta comincia alle 9,30.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Assennato, Trebbi e Tripodi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Beccastrini, Borellini Gina e Cruciani.

**Discussione del disegno di legge: Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra (Approvato dal Senato) (2801) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Failla ed altri: Proroga al termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande di pensione di guerra (Urgenza) (175); Colleoni ed altri: Diritto di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I. N. A. I. L. per cause di eventi bellici (227); Villa Ruggero ed altri: Conversione in pensione di guerra delle rendite corrisposte per cause di guerra da Istituti assicuratori infortuni sul lavoro (938); Alpino ed altri: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per pensione di guerra di cui all'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Urgenza) (1190); Borellini Gina ed altri: Concessione della XIII mensilità agli invalidi di I categoria con o senza assegno di super-invalidità e agli invalidi iscritti dalla II alla VIII categoria (Urgenza) (1251); Nicoletto ed altri: Facoltà di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendita I. N. A. I. L. o di enti similari per causa di eventi bellici (1473); Cruciani ed altri: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra (Urgenza) (1757); Durand de la Penne: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra (Urgenza) (1883); Riz ed Ebner: Riapertura dei termini previsti dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e della legge 3 aprile 1958, n. 467, per quanto concerne la presentazione delle domande per pensioni di guerra (Urgenza) (2127).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra » e delle proposte di legge: d'iniziativa dei deputati Failla,

Boldrini, Faletta, Nicoletto, Pino, Borellini Gina, Bigi, Fogliazza, Diaz Laura, Brighenti, Scarpa, Bufardecì, Speciale, Barontini: « Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande di pensione di guerra »; d'iniziativa dei deputati Colleoni, Biaggi Nullo, Rampa, Belotti: « Diritto di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I.N.A.I.L. per causa di eventi bellici »; d'iniziativa dei deputati Villa Ruggero, Guerrieri Filippo e Scarascia: « Conversione in pensione di guerra delle rendite corrisposte per causa di guerra da Istituti assicuratori infortuni sul lavoro »; d'iniziativa dei deputati Alpino, Badini Confalonieri, Biaggi Francantonio, Spadazzi: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per pensioni di guerra di cui all'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648 »; d'iniziativa dei deputati Borellini Gina, Ghislandi, Boldrini, Polano, Maglietta, Pajetta Giuliano, Sciorilli Borrelli, Rossi Paolo Mario, Montanari Otello, Bigi, Albarello, Nicoletto, Avolio, Raffaelli, Bottone, Pigni: « Concessione della 13ª mensilità agli invalidi di prima categoria con o senza assegno di super-invalidità e agli invalidi iscritti alla seconda e all'ottava categoria »; d'iniziativa dei deputati Nicoletto, Brighenti, Bigi, Polano, Borellini Gina, Maglietta: « Facoltà di opzione per la pensione di guerra ai titolari di rendite I.N.A.I.L. o di Enti similari per causa di eventi bellici »; d'iniziativa dei deputati Cruciani, Grilli Antonio e De Michieli Vitturi: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra »; d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra »; d'iniziativa dei deputati Riz e Ebner: « Riapertura dei termini previsti dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e della legge 3 aprile 1958, n. 467, per quanto concerne la presentazione delle domande per le pensioni di guerra ».

MITTERDORFER. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di voler accettare la proposta di stralciare il progetto di legge d'iniziativa dei deputati Riz ed Ebner: « Riapertura dei termini previsti dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e della legge 3 aprile 1958, n. 467, per quanto concerne la presentazione delle domande per le pensioni di guerra », dall'elenco dei provvedimenti in discussione congiunta. Ciò chiedo in quanto il detto provvedimento tratta un tema particolare che riveste importanza solo per un ristretto gruppo specifico.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mitterdorfer chiede che la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riz ed Ebner sia stralciata dall'elenco dei provvedimenti in discussione e non sia, quindi, dichiarata eventualmente assorbita in questa sede.

**BORELLINI GINA.** Desidero conoscere i motivi di tale richiesta.

**MITTERDORFER.** Si tratta di un caso particolare che non rientra nella materia che dobbiamo ora trattare. Si è avuto, con legge particolare, il riconoscimento della pensione di guerra per gli Alto-atesini che hanno prestatato servizio nelle forze armate germaniche; ad essi è stato concesso il termine di un solo anno per la presentazione della loro domanda e poiché, anche per la configurazione geografica della zona, molti degli interessati non sono nemmeno giunti a conoscenza del provvedimento, è stata chiesta la possibilità di riaprire i termini e quindi di poter dare la possibilità a coloro che sono rimasti esclusi, di avanzare, anch'essi, domanda. In base alla legge generale, il termine per la presentazione delle domande è stato di 5 anni; per lo aumento della pensione, di altri due, in totale sette anni, quindi, mentre per il gruppo cui si riferisce la proposta di legge da me citata, non si è avuto che un solo anno di tempo.

**NICOLETTO.** Mi pare che, con la riapertura generale dei termini, viene concesso quanto richiesto dall'onorevole Mitterdorfer.

**MITTERDORFER.** Viene concesso, ma si parte dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

**NICOLETTO.** È questione che verrà poi decisa dalla Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mitterdorfer richiede lo stralcio dall'ordine del giorno della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riz ed Ebner che, poi, avrà un seguito suo particolare. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

L'onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**ZUGNO, Relatore.** Già in sede referente ho esaminato ed insieme abbiamo poi diffusamente discusso, il disegno di legge n. 2801 e le altre proposte di legge, dallo stesso asscrite, circa le modifiche e le integrazioni da apportare alla vigente legislazione in materia di pensioni di guerra. In questa sede, mi limiterò ad alcune considerazioni sulle innovazioni contenute nel predetto disegno di legge

e sugli emendamenti che la Commissione, in sede referente, ha ritenuto di apportarvi.

La dottrina non è certamente univoca nella definizione del trattamento pensionistico di guerra ma indubbiamente ha il carattere di diritto subiettivo pubblico che, come dice il Platania, trasforma, ricorrendo determinate circostanze, i diritti alla libertà, alla integrità fisica in una ragione di riparazione a cui è tenuto lo Stato medesimo nei confronti di ogni cittadino in quanto membro della collettività nazionale. Ed è un diritto che nasce nel momento in cui si verificano le circostanze previste dalla legge — cioè l'invalidità o la morte causata dal servizio militare — indipendentemente dal fatto che gli aventi diritto chiedano o meno il riconoscimento allo Stato, di tale loro diritto. Si è quindi ben lontani dal concetto di concessione (che fa nascere un diritto nell'atto stesso in cui si porta a giuridica perfezione) nonostante che tale termine sia frequentemente usato nella nostra legislazione.

Ora, nel disegno di legge è appunto per la prima volta affermato il principio della imprescrittibilità del diritto a pensione da parte degli aventi diritto a questo trattamento. Sono state, cioè, largamente superate tutte le richieste contenute nelle proposte di legge che chiedevano una riapertura temporanea dei termini per la produzione delle domande di pensione diretta rendendo possibile — senza limiti di tempo — la presentazione delle domande stesse sia per le pensioni dirette che di reversibilità. Ma affermato il principio questo doveva necessariamente estendersi anche al caso di revisione della pensione per eventuale aggravamento in qualunque tempo.

Così deve considerarsi una conseguenza dello stesso principio, la liberalizzazione dell'istituto dell'opzione, che può pertanto essere esercitata senza limiti di tempo, per il trattamento pensionistico di guerra e l'indennità infortunistica eventualmente spettante (sia a titolo di assicurazione obbligatoria che a titolo contrattuale).

In sede di Commissione referente, l'onorevole Nicoletto, lamentando supposti attentati ai diritti degli invalidi, ha esclamato: « Ma non è un diritto la pensione ? ». Ebbene, le sue critiche hanno nella proposta governativa, la risposta più esauriente perché proprio tale proposta non limita — come era in precedenza — nel tempo tale diritto ma ne sanziona la imprescrittibilità.

Un lungo dibattito si è aperto sull'articolo 4 riguardante una nuova disciplina della concessione dell'assegno di previdenza ai mu-

tilati ed invalidi dalla seconda all'ottava categoria dopo che questi abbiano raggiunto certi limiti di età.

Anche al Senato il problema aveva suscitato vivaci polemiche ma debbo rilevare che — certo non credo la malafede — ma sicuramente l'equivoco, ne è stato la causa principale. Durante la discussione in sede referente si è potuto, infatti, convenire in pieno accordo tra tutte le parti sulla necessità di una più completa disciplina della concessione degli assegni di previdenza. Nessuno voleva infatti (e il Governo in prima linea) cambiare nulla rispetto ai criteri affermati nell'articolo 1 della legge 26 luglio 1954, n. 616 ma ognuno ha dovuto ammettere la necessità di integrazioni per rendere effettivamente operante la norma sancita.

Non si poteva ammettere che — proprio per difetto di chiarezza legislativa — potessero spiegare piena efficacia i certificati degli Uffici imposte dirette anche quando i redditi dichiarati non erano stati appurati o revisionati dagli uffici stessi. E soprattutto non era certamente nell'intenzione del Legislatore nel 1957 — allorché si formulò l'articolo 1 della legge 616 — ammettere la concessione dell'assegno di previdenza o vietarne la revocabilità nel caso che, successivamente alla concessione « venga ad essere accertato agli effetti dell'imposta complementare un reddito complessivo annuo non inferiore alle lire 300 mila » o, peggio, anche quando il « reddito accertato alla data di decorrenza della concessione, sulla base della denuncia dell'interessato venga aumentato dall'ufficio delle imposte dirette per effetto della revisione consentita dagli articoli 31 e 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette » (Deliberazione della Corte dei conti, 18 dicembre 1958, n. 158).

Sono queste considerazioni unite ad altre già svolte in sede referente che hanno indotto a ricercare almeno un adattamento delle disposizioni fiscali in materia di imposta complementare, espressione di una capacità fiscale, alle finalità del tutto diverse concernenti l'accertamento dello stato di bisogno ai fini della concessione dell'assegno di previdenza.

E in Commissione si è raggiunta l'unanimità nella nuova formulazione. La maggioranza ha poi ritenuto di proporre un aumento del reddito minimo dalle lire 300.000 vigenti, a lire 720.000, anche in analogia ai minimi di esenzione per l'imposta complementare attualmente vigenti.

Per le altre disposizioni normative concernenti l'indennità di accompagnamento, il nuovo trattamento per le vedove ed orfani

di mutilati o invalidi di prima categoria morti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'aumento dell'assegno di previdenza in una misura pari alla minima pensione dell'I.N.P.S. per gli invalidi incollocati e per le altre innovazioni apportate al testo del Senato, rimando alla relazione svolta in sede referente.

Qui mi preme ancora sottolineare la premura con cui il Governo ha seguito questo delicato problema e l'aperta volontà della più ampia giustizia e della maggiore comprensione possibili.

Un provvedimento che ha soprattutto importanza per le coraggiose innovazioni di principio, quali la imprescrittibilità del diritto a chiedere la pensione e a chiedere l'aggravamento, nonché la liberalizzazione dell'istituto dell'opzione, vede anche un incremento della spesa annua molto sensibile riservato alle categorie più bisognose o aventi maggiori invalidità.

Non posso infatti sottacere come — per volontà governativa soprattutto — la spesa per le pensioni sia aumentata da lire 1.000.929.648 nel 1940 a lire 215 miliardi nel 1960, cioè di oltre 200 volte mentre il numero delle partite di pensione è aumentato del 480 per cento contro un aumento del numero delle partite del solo 30 per cento e contro un aumento del costo della vita del 22 per cento circa.

Ne nascono due conseguenze: da un lato la prova della volontà decisa della maggioranza di aiutare la benemerita categoria degli invalidi e mutilati di guerra e dei congiunti nel maggior modo possibile in ogni circostanza, dall'altro la vera ragione per cui si respinge la proposta avanzata dal Gruppo comunista circa la scala mobile che bloccherebbe qualunque iniziativa si rendesse eventualmente possibile per migliorare le pensioni al di là dell'aumento del costo della vita.

Anche da un esame comparato con le altre legislazioni, quella italiana è fra le più avanzate e la Democrazia Cristiana — che per la sua ideologia è particolarmente vicina a chi soffre, ma specie a chi soffre per aver amato la patria e la libertà — può ben essere orgogliosa di queste realizzazioni motivo di consolidamento dell'unità e delle civiche libertà!

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BORELLINI GINA. Nel *Bollettino delle Commissioni* per le sedute in sede referente, non risultano gli emendamenti da noi presentati e respinti dalla maggioranza. Per questo motivo ripresentiamo parte degli emendamenti che sono stati respinti, affinché risultino agli atti, mentre rinunciamo allo svol-

gimento di quelli già illustrati al fine di sollecitare la definizione e l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Nel *Bollettino delle Commissioni* è ovvio che ci sia un riassunto delle opinioni mentre è materialmente impossibile il riportare tutti gli emendamenti.

BORELLINI GINA. Nel *Bollettino delle Commissioni* c'è, infatti, il riassunto della discussione, ma non v'è il testo degli emendamenti. C'è una descrizione degli interventi dei deputati nella discussione e poi gli emendamenti che sono stati accolti.

PRESIDENTE. Ma guardi, onorevole, che ho visto il verbale della seduta redatto dal nostro Segretario e si tratta di un grossissimo fascicolo dal quale risultano tutti gli interventi che si sono svolti, solo che il verbale è un atto interno della Commissione.

NICOLETTO. Nel *Bollettino delle Commissioni*, non c'è il testo degli emendamenti non approvati.

PRESIDENTE. Ma il processo verbale della Commissione è quello che ho citato e che è completo di ogni intervento e che reca notizia di tutti gli emendamenti.

NICOLETTO. Noi ci riferiamo al *Bollettino delle Commissioni* che è l'unico atto pubblico della sede referente.

PRESIDENTE. D'accordo.

NICOLETTO. Alcune brevissime considerazioni, non tanto sulla legge che stiamo per votare, quanto su alcune sue conseguenze e sulle quali, pur senza alcun spirito polemico, intendo richiamare l'attenzione del Sottosegretario De Giovine.

La prima osservazione che intendo fare si riferisce alle commissioni mediche, sia periferiche che centrali.

Il 22 novembre 1958 il Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra inviò una circolare estremamente dettagliata.

Con questa circolare, che era il risultato di lunghe discussioni con tutti i presidenti delle commissioni periferiche, si giunse a delle conclusioni, che, a mio avviso, sono le seguenti: è assolutamente indispensabile il funzionamento collegiale delle commissioni sia periferiche che superiore, per quanto concerne le visite per gli invalidi; come pure è necessario che non venga mai meno, nei confronti di una così benemerita categoria di cittadini, quel trattamento di comprensione e di serena obiettività che facilita gli stessi accertamenti, nonché la migliore espressione della volontà degli interessati.

Io devo riconoscere che per un certo periodo di tempo questi giusti criteri furono

messi in pratica. Poi ho avuto qualche dubbio in merito e credo che anche l'onorevole sottosegretario se ne renda conto esaminando quelle cartoline che gli invalidi inviano. Quando si chiede agli invalidi: il personale risponde con la dovuta cortesia? Siete soddisfatti di come si è svolta la visita? Le risposte sono: tre sì e tre no. Io mi rendo conto che è difficile valutare le impressioni, ma il fatto che vi siano troppi no, dà a vedere che non vi è sempre quella obiettività che per un certo periodo di tempo vi è stata.

E vorrei fare un'altra osservazione...

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei rispondere subito alla prima osservazione dell'onorevole Nicoletto.

La circolare nessuno l'ha cambiata; è rimasta quella che era ma c'è di più; abbiamo fatto e facciamo riunioni periodiche di tutti i presidenti delle commissioni mediche ai quali abbiamo insistentemente dato, in maniera ancor più precisa e profonda, le stesse istruzioni della citata circolare. Non solo, ma abbiamo provveduto a mutare il posto di alcuni presidenti che ritenevamo avessero un concetto troppo rigido della osservanza dei propri doveri nei confronti delle visite ai mutilati.

Alla commissione centrale, come sanno, è stato sostituito il presidente con un elemento più comprensivo.

Io non ho assolutamente niente da nascondere, perché tutto quello che dico risponde pienamente al mio convincimento.

Tutto quello che potevamo fare al di fuori della circolare, l'abbiamo fatto. È stato particolarmente curato il modo di procedere delle commissioni mediche. Comunque, è una cosa, questa, che merita la nostra attenzione.

NICOLETTO. La stessa affermazione del Sottosegretario che il presidente che, durante sette anni ha diretto la commissione medica centrale, è stato sostituito con un uomo più comprensivo, conferma la fondatezza della mia osservazione!

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella scelta si è tenuto un certo criterio, ciò però non toglie che il presidente fosse persona assolutamente superiore e insospettabile!

NICOLETTO. Non so perché a presidente della commissione medica superiore debba sempre andare un presidente del collegio medico legale, infatti si viene a creare questa strana situazione: quando viene negata la pensione di aggravamento e si avanza ricorso, questo deve andare al collegio medico legale.

Il collegio medico legale deve...

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di due presidenti diversi.

NICOLETTO. Per chiarezza debbo dire che finora, eccetto il caso attuale, tutti i presidenti di commissioni mediche superiori possono essere presidenti di collegio medico legale; quando cioè, finiscono, perché inviati in pensione, la loro carriera nell'esercito, vengono assunti da questi collegi. Si crea quindi una contraddizione; il presidente in questi collegi medici ha caratteristiche diverse che non nelle commissioni mediche superiori quali vengono stabilite nella legge attualmente esistente. Vorrei, di conseguenza, richiamare l'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo, sulla possibilità di interrompere questa prassi e di far sì che la Direzione generale delle pensioni scelga uomini che diano piene garanzie.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che questa nuova prassi sia già stata iniziata.

NICOLETTO. Vengo ora al terzo punto. Non credo che, attualmente, la situazione del personale della direzione generale delle pensioni di guerra sia la migliore possibile. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo sul fatto che il provvedimento in esame porterà nuovi, notevoli aggravii di lavoro e domanda, quindi, se il personale adibito attualmente alle pensioni di guerra sia sufficiente e giustamente adibito alle funzioni che deve svolgere. Vi sono state, nell'ambiente, troppe scosse e si è creato un clima non giustificabile per cui, se fosse possibile modificarlo, ne risulterebbe un beneficio per l'ordinato svolgimento del lavoro.

Debbo ringraziare l'onorevole rappresentante del Governo per la risposta che mi ha dato riguardo al problema dei compensi, anche se non ne sono soddisfatto; debbo però richiamare la sua attenzione sul fatto che quelle cose che ho denunciate sono, disgraziatamente, vere. Il fatto, quindi, permane di fronte alle esigenze nuove e vorrei — questo dico senza spirito polemico — che venisse prestata tutta la maggiore cura affinché il servizio sia liberato da quella atmosfera di terrore che tuttora esiste; che le responsabilità dei funzionari siano chiaramente stabilite così che ciascuno possa sentirsi libero di svolgere la sua funzione ed il rendimento sia migliore.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo, innanzitutto dire che in accordo con i sindacati, molte cose vengono modificate sempre nell'interesse del servizio e degli stessi funzionari. Per quanto riguarda quello che è accaduto nonché l'eliminazione

di molti funzionari, si tratta di un discorso molto lungo. Sia per volontà che per temperamento, abbiamo voluto restringere le tragedie ed i drammi nei limiti più umani possibili. Molti mutamenti, quindi, sono dovuti al fatto che ci siamo opposti ad una infinità di denunce perché le abbiamo vagliate noi stessi e comprendiamo benissimo cosa significhi quando gli organi di polizia giudiziaria compiono delle indagini.

Ho voluto vagliare io stesso tutte le circostanze e tutte le situazioni per cui vi è stato un piccolo numero di eliminati in sede giudiziaria.

NICOLETTO. Poi assolti.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non quelli denunciati da me.

NICOLETTO. Quelli della commissione medica di Roma.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È bene non fare tragedie e denunciare solo coloro per i quali vi sono prove effettive ed io a questi ho ristretto le denunce; per i rimanenti casi ho fatto una serie di movimenti e di allontanamenti.

Volevo aggiungere che, poiché vi sarà immissione di nuovi impiegati, ho fatto in modo di scegliere ottimi elementi e di aiutarli il più possibile.

NICOLETTO. E che non vi siano fughe!

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vi saranno fughe, perché nella direzione delle pensioni di guerra vi è possibilità di un maggior numero di ore di straordinario e anche di premi. Coloro che vanno via, non fuggono. Desidero dire che, anche in qualche ufficio, faremo dei mutamenti nei dirigenti e questo sempre allo scopo di un migliore adeguamento alle necessità. Il fine che ci siamo proposti è stato unico: andare il più possibile incontro alla categoria e la riprova è proprio nel presente provvedimento.

Vorrei ora, se l'onorevole Presidente lo permette, rivolgere una preghiera. Sono stato poco fa avvicinato come ritengo siano stati del resto avvicinati anche gli onorevoli membri della Commissione, da un gruppo di rappresentanti dell'Associazione mutilati. La legge da noi preparata, come tutte le leggi, non è perfetta — ché la perfezione non è nelle nostre possibilità — ma rivolgo una preghiera caldissima, quella di non perdere tempo, di cercare di approvarla, possibilmente così come è stata redatta in sede referente. Debbo d'altro canto far notare che quanto è stato fatto e concesso, lo è stato di comune accordo ed è il massimo che, come rappresentante del Governo, potessi accogliere; se mi trovassi,

quindi, di fronte a nuove modificazioni, dovrei, purtroppo rinviare la legge ma non posso accettare altre modifiche.

I mutilati hanno espresso a me, perché lo dica a tutta la Commissione, la loro piena soddisfazione. Ho anche riesaminato le conclusioni dell'assemblea dei mutilati e mi pare coincidano perfettamente con quanto contenuto nel provvedimento in esame.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non vi sono obiezioni, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge trasmesso dal Senato con l'avvertenza che la votazione degli stessi verrà effettuata, però, sul testo approntato dalla Commissione nella discussione già svolta in sede referente.

Do lettura dell'articolo 1 del testo approvato dal Senato:

#### ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente periodo:

« Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venisse a risultare più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra ».

Al secondo comma del medesimo articolo 12, il primo periodo è così modificato:

« Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà, sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione

o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno ».

Al medesimo articolo 12 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101.

La Commissione finanze e tesoro aveva proposto la seguente formulazione per l'articolo 1:

#### ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente periodo:

« Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venisse a risultare più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra ».

Al secondo comma del medesimo articolo 12, il primo periodo è così modificato:

« Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà, sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno ».

Al medesimo articolo 12 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da pre-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

sentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 in quest'ultima formulazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, che è identico sia nel testo approvato dal Senato sia in quello approvato dalla nostra Commissione in sede referente:

## ART. 2.

L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura annua di lire 96.000, se si tratta di

infermità ascrivibile alla voce n. 8 della 2ª categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile alla 3ª, 4ª e 5ª categoria, di annue lire 40.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª della annessa tabella A ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Borellini Gina, Nicoletto, Bigi, Raffaelli, Montanari Otello, Del Vecchio Guelfi Ada, Raucci e Rossi Paolo Mario:

## ART. 2-bis.

« La tabella F prevista dall'articolo 31 primo comma della legge 10 agosto 1950, n. 648 è sostituita da quella allegata ».

	Gruppo sottufficiali e truppa	Gruppo ufficiali inferiori	Gruppo ufficiali superiori	Gruppo ufficiali generali
Per due superinvalidità delle lettere A, A-bis e B . . . . .	540.000	621.000	683.000	751.000
Per due superinvalidità di cui una nella lettera A e A-bis e l'altra nella lettera C, D, E . . . . .	400.000	460.000	506.000	556.000
Per due superinvalidità di cui una nella lettera B e l'altra nella lettera C, D, ed E . . . . .	350.000	403.000	443.000	487.000
Per due altre superinvalidità nella tabella E . . . . .	300.000	345.000	380.000	418.000
1ª categoria . . . . .	240.000	276.000	303.600	334.000
2ª categoria . . . . .	80.000	92.000	101.200	111.320
3ª categoria . . . . .	75.000	86.250	94.875	104.360
4ª categoria . . . . .	70.000	80.500	88.550	97.405
5ª categoria . . . . .	60.000	69.000	75.900	83.490
6ª categoria . . . . .	50.000	57.500	63.250	69.575
7ª categoria . . . . .	40.000	46.000	50.600	55.660
8ª categoria . . . . .	30.000	34.500	37.950	41.745

Ricordo che, a questo riguardo, si sviluppò una certa discussione, in sede referente, e che il Relatore ebbe a rispondere in maniera abbastanza chiara, anche per quanto riguarda i raffronti che si venivano a determinare. Comunque, essendo stato ripresentato l'emendamento, l'onorevole Relatore ha facoltà di esporre la sua opinione in merito.

BORELLINI GINA. Abbiamo detto che tutti gli emendamenti che erano stati presentati in sede referente, noi non intendiamo illustrarli nuovamente, poiché sono stati am-

piamente illustrati nel corso della discussione in sede referente.

ZUGNO, *Relatore*. I presentatori vogliono ritirarli ?

BORELLINI GINA. Noi non li ritiriamo !

ZUGNO, *Relatore*. Ho già detto in sede referente come qui sorgano due problemi: un problema circa la copertura finanziaria anzitutto, e in secondo luogo un problema di rapporti, in quanto l'imposta, per esempio, sarebbe superiore allo stesso importo della pensione della stessa categoria. Quindi io ri-



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

tengo che l'emendamento non debba essere accolto.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* Sono d'accordo senz'altro con il Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dai deputati Borellini Gina ed altri.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 3, che è identico sia nel testo del Senato che in quello della nostra Commissione:

## ART. 3.

L'articolo 32 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge, 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore ad un quarto per il periodo di tempo corrispondente al ricovero, in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Il relativo importo è versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate ».

L'onorevole Borellini Gina propone di sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(E approvato).

Il Senato ha approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

## ART. 4.

« L'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è abrogato. »

L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup>, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e risulti altresì che non possiedono redditi propri complessivamente superiori a lire 600.000

(escludendosi dal computo i redditi di cui all'articolo 134, lettera c), del testo unico sulle imposte dirette approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645), è concesso un assegno di previdenza, non reversibile né sequestrabile, di annue lire 144.000.

« Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattisi di mutilati od invalidi che, in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. »

« L'ammontare complessivo dei redditi di cui al primo comma si determina in base alle certificazioni rilasciate dai competenti uffici di accertamento tributario ed alle dichiarazioni delle Amministrazioni, pubbliche o private, che provvedono alla corresponsione dei redditi computabili, quali stipendi, salari, pensioni e rendite. »

« I redditi dominicali ed agrari dei terreni sono valutati, ai fini dell'applicazione del presente articolo, con gli stessi criteri vigenti per la imposta complementare. »

« I prestatori di lavoro subordinato ed i pensionati sono tenuti inoltre a presentare un certificato del datore di lavoro, o dell'Ente pagatore della pensione, attestante l'ammontare della retribuzione o della pensione assoggettata per ritenuta ad imposta di ricchezza mobile. »

« Per titolari di pensione od assegni di guerra residenti all'estero, la concessione del l'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è fatta con decreto del Ministro del tesoro ed è subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, da comprovarsi anche mediante dichiarazioni delle competenti autorità consolari ».

La nostra Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

## ART. 4.

« L'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616 è abrogato. »

L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648 è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup>, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e risulti altresì che il reddito complessivo netto, degnito ai fini dell'imposta complementare, giusta l'articolo 130 del testo

unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue, è concesso un assegno di previdenza, non reversibile, né sequestrabile, di annue lire 144.000

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi che, in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che siano divenute definitive.

Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esenzione dall'obbligo della dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquistare la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvederà a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro le dichiarazioni di cui al precedente comma.

Per i titolari di pensione od assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è fatta con decreto del Ministro del tesoro ed è subordinata alla sussistenza, di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorità consolari ».

BORELLINI GINA. Mi pare che al primo comma siano state omesse due parole. Si era stabilito nell'emendamento Zugno la seguente dizione:

«... reddito complessivo netto definitivamente accertato... ».

PRESIDENTE. L'emendamento Zugno diceva: « accertato ».

BORELLINI GINA. « Definitivamente accertato ».

PRESIDENTE. La locuzione più rigorosamente tecnica è: « definito ».

L'atto della definizione dell'imposta è l'ultimo atto della sistemazione del rapporto di imposta, che inizia con l'accertamento, si sospende con il ricorso giurisdizionale o amministrativo, e si conclude, si definisce o col giudizio o col concordato. Quindi l'atto definitivo dell'imposta è proprio l'ultimo, il conclusivo. La locuzione più logica, ripeto, è quella di « definito », perché elimina qualsiasi dubbio in riferimento all'accertamento che è il primo atto. Infatti ho suggerito di cancellare la locuzione « definitivamente accertato » e di sostituirla con « definito », perché mi pare che tale termine sia più preciso.

Prima mi ero riferito a un « definitivamente accertato » che avevamo usato in un provvedimento precedente e che fra l'altro è stato oggetto di contestazioni.

BORELLINI GINA. Ho proposto un emendamento aggiuntivo articolo 4-bis, che mi sembra debba essere inserito dopo il primo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento aggiuntivo articolo 4-bis presentato dagli onorevoli Borellini Gina, Grosso Anna, Del Vecchio Guelfi Ada, Nicoletto, Bigi, Pina Re, Cinciari Rodano Maria, Raffaelli, Montanari Otello, Raucci:

« All'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni indipendentemente dalla categoria quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile ».

Allora l'articolo 4-bis, dovrebbe essere posto, per coordinamento, dopo il primo comma dell'articolo 4.

ZUGNO, *Relatore*. La proposta è indubbiamente da accettare e dovrebbe essere inserita dopo il secondo comma del nuovo articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

PRESIDENTE. Allora bisogna modificarlo ?

ZUGNO, *Relatore*. Il precedente comma dice la stessa cosa.

PRESIDENTE. Questo articolo 4-bis si riferisce all'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Che è stato abrogato.

ZUGNO, *Relatore*. L'articolo 1 della legge n. 616 è stato sostituito dal primo comma del

nuovo articolo 41 della legge n. 648. Quindi l'inserimento non modifica nulla.

PRESIDENTE. È questione di ordine: io abolisco, col primo comma, l'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616. Nel secondo comma dico che quell'articolo che ho abolito...

ZUGNO, *Relatore*. Non mettiamo l'articolo 4-bis.

PRESIDENTE. Qual è il precedente comma al quale si riferisce l'articolo?

ZUGNO, *Relatore*. Di questo articolo 4 che stiamo trattando.

PRESIDENTE. Allora l'inserimento va fatto dopo: «... lire 144.000»?

ZUGNO, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Allora va bene.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è il primo comma.

PRESIDENTE. Allora non avevo tutti i torti nel sostenere la mia tesi.

BORELLINI GINA. Desidererei avere un chiarimento. Mi è sembrato di riscontrare una incongruenza nel penultimo comma dell'articolo 4. Nel terzo comma del citato articolo, infatti, è detto che l'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma, si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali che siano divenute definitive; nel comma successivo, poi, si legge che, ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, gli interessati devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare. Si dice, quindi che l'invalido per ottenere questo beneficio, deve fare una sua denuncia quando le dichiarazioni annuali non siano divenute definitive, perché nel comma precedente è detto « che siano divenute definitive ». Dopo questo è detto che l'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette e si aggiunge: « Questo provvederà a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma » ma, con questo, possono passare degli anni. Ognuno di noi sa, infatti, quanto tempo occorra per decidere sui ricorsi che possono essere presentati. Ritengo, in conseguenza di quanto detto, che debba essere soppressa l'ultima parte di questo comma e cioè le parole: « di cui al terzo comma del presente articolo ».

PRESIDENTE. L'ipotesi prevista nel comma oggetto dell'intervento dell'onorevole Borellini Gina è una ipotesi cautelativa perché

si deve presupporre che chiunque sia tenuto a fare la dichiarazione dei redditi, è obbligato a farla indipendentemente dai risultati. Se è tenuto a compilare la dichiarazione dei redditi perché impiegato in una attività che lo obbliga a fare questa dichiarazione o perché, invece, si trova in condizioni tali che deve comunque presentare la dichiarazione, e quando l'avrà presentata vedrà definito, attraverso un concordato, un certo reddito e, se non supera le lire 720.000 di reddito, acquisisce il diritto all'assegno di previdenza. Posto che deve essere acquisita la certificazione — ipotesi contemplata nel comma in questione — è sulla base di essa che l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette rimetterà all'Ufficio provinciale del tesoro « le dichiarazioni di cui al terzo comma del presente articolo ».

Ora, a me sorge questo dubbio: poiché facciamo riferimento al comma precedente, facciamo, praticamente, riferimento alle dichiarazioni che siano divenute definitive mentre mi pare che nella intenzione comune vi sia il concetto che, solo nel caso in cui non vi sia la dichiarazione definitiva, l'Ufficio distrettuale delle imposte chiama l'invalido e gli fa compilare la dichiarazione che poi manda all'Ufficio del tesoro il quale procede indipendentemente dal fatto che la dichiarazione dell'interessato sia divenuta o meno definitiva. Possiamo, mantenendo in vita il richiamo al comma terzo, incorrere nell'inconveniente che gli Uffici distrettuali non invieranno le dichiarazioni agli uffici del Tesoro fino a quando non saranno definitive e questo è un'ipotesi più larga. Il fatto che molti non sono tenuti a fare la dichiarazione, dice che costoro si trovano al di sotto delle lire 720.000 contemplate dalla legge, ma si chiede egualmente la certificazione ed allora, nel caso della inerzia della parte, vi è l'iniziativa dell'ufficio. È chiaro che non vi è luogo al problema della definizione del reddito quando, ad un certo momento, non esistono gli estremi per arrivare alla definizione del reddito. È un puro atto formale di acquisizione di una documentazione.

RAUCCI. Vi è la contestazione dell'ufficio!

PRESIDENTE. Può darsi che su cento chiamati si trovi un interessato per il quale la Commissione enuclea redditi non conosciuti ed allora costui deve venire, se lo crede, al concordato, ma nella generalità dei casi siamo in presenza di persone al di sotto del reddito richiesto.

BORELLINI GINA. Mi pare che, proprio perché si parte dalla volontà espressa dall'onorevole Presidente, si debbano sopprimere

le parole « di cui al terzo comma del presente articolo ». Basta richiederà la certificazione senza attendere che sia definitiva proprio perché vi può essere il caso dell'invalido che non ha fatto la denuncia e vi è contestazione. Questi pur avendo il diritto ai fini della concessione dell'assegno di previdenza potrebbe teoricamente dover attendere anche 5 anni prima di veder definita la sua posizione sul reddito.

ZUGNO, *Relatore*. Abbiamo affermato e questa è la novità nel senso della precisazione, che, mentre prima gli uffici distrettuali delle Imposte rilasciavano dichiarazione sulla base degli atti senza definizione del reddito, i redditi denunciati debbano diventare definitivi. È un principio che deve investire qualunque altro caso per cui debba essere rilasciata la dichiarazione. Se, per norma generale, la dichiarazione deve diventare effettiva non comprendo perché, anche nel caso in cui, su iniziativa dell'ufficio l'interessato viene chiamato a presentare denuncia, questa denuncia non debba diventare definitiva o, perché, si debba ammettere l'eccezione.

BORELLINI GINA. Può significare il fatto che passino mesi e mesi prima che l'Ufficio del tesoro che ha il compito di decidere, possa farlo sulla base della legge.

ZUGNO, *Relatore*. Deve decidere sulla base della dichiarazione dell'Ufficio delle imposte.

Sono d'accordo su questo punto, ma non possiamo non tenere presente che gli uffici distrettuali delle imposte, come altri Uffici, troppo spesso procedono così lentamente che passano dei mesi prima di sbrigare una pratica.

Vorrei ancora soffermarmi sul significato di questo comma. Esso vuol dire che l'interessato che è chiamato a fare la denuncia specifica, non lo fa ai fini fiscali, ma soltanto ai fini di un accertamento. Se l'interessato lavora, è sufficiente una dichiarazione, un certificato del datore di lavoro, oppure può produrre una dichiarazione del sindaco che sia equivalente.

L'Ufficio delle imposte non farà altro che accettare la dichiarazione e renderla definitiva in brevissimo tempo. Ma un accertamento — e su questo siamo, mi pare, tutti d'accordo — è necessario per un esame delle condizioni economiche degli interessati.

RAUCCI. Volevo far rilevare che la preoccupazione della collega Borellini, mi sembra giustificata perché bisogna considerare anche il caso di chi non è tenuto a presentare la dichiarazione sui redditi, perché non rientra nelle condizioni previste dalla legge. Nella ipotesi in cui egli aspiri a ottenere la pensione

di guerra e l'assegno di previdenza deve presentare questa dichiarazione e nel momento in cui presenta la dichiarazione, se noi non precisiamo nella legge una diversa procedura, egli va soggetto alla procedura prevista dalla legge per gli accertamenti sui redditi normali. L'ufficio può contestare la dichiarazione che è stata fatta, perché questo dipende dalla valutazione soggettiva.

ZUGNO, *Relatore*. Permettetemi, onorevoli colleghi, un'altra considerazione: la Corte dei conti non registrerà nessun decreto dove non risulti questo definitivo accertamento, affermato come principio generale. Se noi, quindi, affermiamo questo contrasto col principio generale, non otterremo nulla, perché possiamo stabilire tutto quello che vogliamo, ma lo renderemo inapplicabile.

NICOLETTO. Se l'ufficio delle imposte avesse ricevuto disposizioni in merito, potrebbe definire le pratiche di quelli che hanno fatto la denuncia, con ordine di precedenza. Quando l'interessato ha bisogno di questa dichiarazione per avere la pensione, non deve incontrare intralci, gli Uffici devono avere disposizioni in merito, devono essere sollecitati per il pratico rilascio della dichiarazione.

BIGI. Noi chiediamo una procedura d'urgenza, una procedura più sollecita.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A questo proposito si potrebbe preparare un ordine del giorno e io stesso mi interesserei, presso il Ministro delle finanze, perché venga fatta una disposizione circolare al riguardo.

NICOLETTO. A proposito di questo articolo, il Relatore onorevole Zugno, ha detto che siamo tutti d'accordo sulla formulazione. Debbo precisare che noi non siamo d'accordo sulla formulazione, essendo chiaro che, confermando questo principio, a parte il fatto che si favoriscono i ritardi degli Uffici distrettuali delle imposte nella concessione di determinate dichiarazioni, c'è anche una questione di incostituzionalità.

Noi, con questa legge, veniamo a stabilire diritti e doveri dei vari cittadini. Il cittadino non invalido di guerra che percepisce annualmente meno di 720 mila lire, non deve fare la dichiarazione, mentre l'invalido ha l'obbligo di farla e per giunta quando la legge, in merito, non glielo impone. L'incostituzionalità del principio sta nel voler creare discriminazioni fra i cittadini. L'ufficio distrettuale delle imposte deve intervenire nel caso vi siano delle discordanze sulla dichiarazione.

Ma un conto è intervenire sui singoli casi e un conto, invece, lo stabilire un principio

generale, per cui tutti debbono fare la dichiarazione, anche se sono esenti.

Noi esprimiamo i nostri dubbi su questo punto e non vogliamo assumerci la responsabilità di avallare un tale principio, che potrebbe avere conseguenze notevoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 per divisione.

Pongo in votazione il primo e secondo e terzo comma.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 4-bis proposto dai deputati Borellini Gina ed altri con l'intesa che, se approvato, diverrà terzo comma dell'articolo 4.

(Non è approvato).

Pongo in votazione i due commi successivi.

(Sono approvati).

« Al quinto comma, dove si dice: far compilare agli interessati le dichiarazioni di cui al precedente comma, proporre sostituire la parola: dichiarazioni, con la parola: certificazioni ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma comprensivo dell'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma:

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso:

#### ART. 4.

L'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616 è abrogato.

L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648 è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria ed a quelli iscritti alle categorie dalla 5<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup>, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e risulti altresì che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta complementare, giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non sia

superiore a lire 720.000 annue, è concesso un assegno di previdenza, non reversibile, né sequestrabile, di annue lire 144.000.

I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi che, in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che siano divenute definitive.

Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esenzione dall'obbligo della dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvederà a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro le certificazioni di cui al precedente comma.

Per i titolari di pensione od assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è fatta con decreto del Ministro del tesoro ed è subordinata alla sussistenza, di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorità consolari ».

(È approvato).

Il Senato ha approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

#### ART. 5.

Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il reddito

complessivo di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 600.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernenti la riduzione dell'assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, sono abrogate.

Le norme riguardanti la concessione dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche alle vedove assimilate ed ai genitori assimilati, nonché alle vedove fruienti del trattamento di reversibilità previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ove concorrano, in ogni caso, le condizioni prescritte per la concessione del beneficio ».

La nostra Commissione, nella discussione in sede referente, lo ha così modificato:

#### ART. 5.

Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il reddito complessivo di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 720.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernenti la riduzione dell'assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, sono abrogate.

Le norme riguardanti la concessione dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche alle vedove assimilate ed ai genitori assimilati, nonché alle vedove fruienti del trattamento di reversibilità previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ove concorrano, in ogni caso, le condizioni prescritte per la concessione del beneficio.

Pongo in votazione l'articolo 5 nella nuova formulazione.

(E approvato).

Il Senato ha approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

#### ART. 6.

L'assegno di previdenza concesso a norma degli articoli 41, 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni può essere in ogni tempo revocato con decreto del competente direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro (o del Ministro del tesoro, nel caso regolato dall'ultimo comma dell'articolo 41 della suddetta legge) quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno della avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro (od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. Inoltre essi dovranno ogni anno rilasciare una dichiarazione, avente valore di atto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, comprovante il permanere delle condizioni cui è subordinato il godimento dell'assegno di previdenza.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

La nostra Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

#### ART. 6.

L'assegno di previdenza concesso a norma degli articoli 41, 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni può essere in ogni tempo revocato con decreto del competente direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro (o del Ministro del tesoro, nel caso regolato dall'ultimo comma dell'articolo 41 della suddetta legge) quando vengano meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno della avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro (od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

Pongo in votazione l'articolo 6 in quest'ultima formulazione.

(È approvato).

Il Senato ha approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

« L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dai seguenti articoli:

« Art. 44. — I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie della 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup>, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla 1<sup>a</sup> categoria senza assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento corrispondente.

L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un Ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal Presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.

Qualora il Collegio si pronunci per la incollocabilità, la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli Invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione od assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto

concessivo del trattamento di cui al primo comma.

Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 41, né con la indennità di disoccupazione, ed è liquidato finché sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

Tale trattamento può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro del tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concesso ».

« Art. 44-bis. — Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno della 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup>, con età inferiore rispettivamente ai 55 od ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e risulti altresì che non possiedono redditi propri complessivamente superiori a lire 600.000 annue (escludendosi dal computo i redditi di cui all'articolo 134 lettera c), del testo unico sulle imposte dirette approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645), è concesso un assegno di incollocamento di lire 144.000 annue, non cumulabile con il trattamento di incollocabilità di cui all'articolo 44.

La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, né con l'indennità di disoccupazione.

L'assegno non è dovuto, e la corrispondenza ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e può essere in ogni tempo revocato con decreto del Direttore del competente Ufficio provinciale del Tesoro; quando risulti che siano venute meno le altre condizioni che ne determinano la concessione.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione ha

effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 32, lettera, *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennità non cumulabili con l'assegno predetto verrà trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtù dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, numero 218.

Per la certificazione delle condizioni economiche previste al primo comma, si applicano le norme previste ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 41.

Gli invalidi fruitori dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. Inoltre essi dovranno, ogni anno, produrre una dichiarazione avente valore di atto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il permanere delle condizioni cui è subordinato il godimento dell'assegno di incollocamento ».

La nostra Commissione nell'esame in sede referente lo ha così modificato:

#### ART. 7.

L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dai seguenti articoli:

« *Art. 44.* — I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup>, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla 1<sup>a</sup> categoria senza assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento corrispondente.

Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi di guerra, che abbiano beneficiato del trattamento di 1<sup>a</sup> categoria per incollocabilità, viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'I. N. P. S.

« L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un Ufficio medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal Presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.

« Qualora il Collegio si pronunci per la incollocabilità, la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli Invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione od assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma.

« Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 41, né con la indennità di disoccupazione, ed è liquidato finché sussistano le condizioni che ne determinano la concessione.

« Tale trattamento può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro del tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concesso ».

« *Art. 44-bis.* — Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno della 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup>, con età inferiore rispettivamente ai 55 od ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 144.000 annue, non cumulabile con il trattamento di incollocabilità di cui all'articolo 44.

« La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.



« L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, né con l'indennità di disoccupazione.

« L'assegno non è dovuto, e la corrispondenza ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e può essere in ogni tempo revocato con decreto del Direttore del competente Ufficio provinciale del Tesoro, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.

« Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione.

« Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 32, lettera, a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennità non cumulabili con l'assegno predetto verrà trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtù dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, numero 218.

« Gli invalidi fruanti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

L'onorevole Borellini Gina ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 7:

« *Alla fine del secondo comma, dopo le parole:* fruiscono del trattamento corrispondente alla pensione minima dell'I.N.P.S., *aggiungere le altre:* di cui all'articolo 10 lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ».

Pongo in votazione l'emendamento Borellini Gina di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo della Commissione con l'emendamento Borellini Gina.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 bis nel testo approvato dalla Commissione in sede referente.

« L'articolo 5 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:

« Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni od invalidità con-

template nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nella seguente misura mensile:

Lettera A . . . . .	L.	40.000
» A-bis. . . . .	»	35.000
» B . . . . .	»	31.000
» C . . . . .	»	22.000
Lettera D . . . . .	L.	20.000
» E . . . . .	»	15.000
» F . . . . .	»	15.000
» G . . . . .	»	12.000

L'indennità è ridotta come segue per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera A . . . . .	L.	37.000
» A-bis. . . . .	»	32.000
» B . . . . .	»	28.000
» C . . . . .	»	19.000
» D . . . . .	»	17.000
» E . . . . .	»	12.000
» F . . . . .	»	12.000
» G . . . . .	»	9.000

Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2°, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennità di accompagnamento.

In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità è ridotta della misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in Ospedali od in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido.

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Pongo in votazione tale articolo con l'intesa che, se approvato, diverrà articolo 8.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 8 approvato dal Senato, che è identico sia nel testo del Senato che in quello della nostra Commissione:

« Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;

b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili, se femmine ».

Do lettura di un emendamento proposto dagli onorevoli Borellini Gina, Nicoletto, Bigi, Raffaelli, Del Vecchio Guelfi Ada, Montanari Otello, Trebbi, Rossi Paolo Mario e Raucci all'articolo 8 approvato dal Senato.

« Sostituire la lettera a con la seguente:

a) di lire 30 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio ».

Pongo in votazione l'emendamento Borellini Gina ed altri.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 così come ne ho dato lettura con l'intesa che, se approvato, diverrà articolo 9.

(È approvato).

Gli onorevoli Borellini Gina, Bigi, Nicoletto, Montanari Otello, Rossi Paolo Mario, Grilli Giovanni, Raffaelli, Raucci, Del Vecchio Guelfi Ada hanno proposto l'emendamento aggiuntivo di cui do lettura:

« Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge, prima della entrata in vigore della legge ».

BORELLINI GINA. Si tratta di prendere atto di una realtà che si è manifestata prima dell'entrata in vigore di questa legge. Non c'è nessuno che adotti un figlio per tremila lire al mese!

ZUGNO, *Relatore*. Non posso accettare questo emendamento proposto dall'onorevole Borellini Gina.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, come articolo 8-bis, proposto dagli onorevoli Borellini Gina ed altri.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 9, che è identico sia nel testo del Senato che della nostra Commissione:

Il 1° ed il 2° comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente:

« Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può chiederne la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte ».

Gli onorevoli Borellini Gina, Bigi, Raffaelli, Nicoletto, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio, Guelfi Ada e Raucci hanno proposto il seguente emendamento all'articolo 9:

« L'ultimo capoverso dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte ».

NICOLETTO. È un problema di giustizia verso gli invalidi.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ricominciamo gli accertamenti di nuovo!

NICOLETTO. Perché non volete tener conto della realtà della legge! Al mutilato che ha già avuto il conferimento della pensione di un determinato grado e che ha consumato le sue tre visite...

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se per tre visite l'aggravamento dell'infermità di un invalido non è stata riconosciuta, non possiamo aprirgli la via a ulteriori visite.

Allora, veramente non ci sarebbe più limite!

NICOLETTO. Se, per ipotesi, dopo dodici anni, l'invalido constata che la sua infermità si è aggravata — poiché ha consumato le sue tre visite — a questo invalido non diamo la possibilità della visita di aggravamento! Questa qui è una cosa molto grave. Non è che riapriamo il cerchio per fare entrare dei nuovi; diamo la facoltà, a chi ha già la pensione, di passare la visita di aggravamento.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tutti quelli che hanno passato tre visite, farebbero la quarta.

NICOLETTO. C'è la commissione medica.

Se una situazione è peggiorata, perché volete negare il peggioramento?

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Perché tutti vorrebbero fare la quarta visita. E allora mi domando dove andremo a finire?

NICOLETTO. Non ha nessuna importanza se l'invalido che gode la pensione ed ha già passato tre visite della commissione con esito negativo ne faccia un'altra pure con esito negativo. Ma se c'è il peggioramento di quelle persone che hanno fatto il loro dovere, noi non gli dobbiamo chiudere la via per giungere ad una nuova visita di aggravamento!

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Noi abbiamo centinaia di migliaia di ricorsi per visite per un aggravamento che poi non risulta esservi.

Se dovessimo adottare il criterio della quarta visita, stiano tranquilli che avremmo altri trecento o quattrocento mila ricorsi per la quarta visita!

Il che creerebbe un disordine tale, da rendere inefficace la legge di riapertura dei termini.

Avverrebbe qualcosa di veramente grave.

NICOLETTO. Ella dice che tutti rinnoverebbero la domanda. Però quelli che vengono a trovarsi in uno stato di salute tale che richieda un nuovo accertamento, perché le loro condizioni sono peggiorate, non saranno molti!

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I casi non saranno molti, ma le domande saranno numerosissime!

NICOLETTO. Noi veniamo a fare un trattamento discriminativo fra coloro che hanno passato le tre visite e coloro che non le hanno fatte. Questi si trovano in condizioni vantaggiose perché oggi possono passare la visita di aggravamento.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è un caso di riapertura dei termini, è una questione perfettamente diversa; riapriamo i termini per coloro che, effettivamente, riportata una ferita ed una invalidità, per fatalità, non sono stati mai sottoposti a visita.

BORELLINI GINA. Ma si deve dare la possibilità all'invalido di dimostrare se si è realmente aggravato. Non si dimentichi che se l'invalido ha usufruito di tre visite lo ha fatto perché la legge gli dava questa

facoltà limitata nel termine di 10 anni dalla pensione a vita.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi è la concessione di tre visite. Con l'innovazione proposta si verrebbero a creare un lavoro ed una confusione tali per cui verrebbe distrutta la efficacia pratica del presente provvedimento.

CRUCIANI. Coloro che, dopo la terza visita, non hanno avuto riconoscimento, hanno, nella totalità, avanzato ricorso alla Corte dei conti, per cui, praticamente, saranno sottoposti a nuova visita.

Accettiamo questo principio, facciamo sì che tutte queste pratiche cadano e quindi non raddoppiamo affatto il lavoro perché tutti i ricorsi alla Corte dei conti sicuramente debbono dar luogo a nuova visita!

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Avremmo due inconvenienti: rifare di nuovo la visita per tutti quelli che ricorreranno e che poi passeranno un'altra visita in base al ricorso alla Corte dei conti.

CRUCIANI. Attraverso il ricorso alla Corte dei conti gli interessati sono sottoposti a nuova visita!

ZUGNO, *Relatore*. Vorrei dire che tutti i timori prospettati vengono attenuati dalla osservazione dell'onorevole Cruciani in quanto il ricorso alla Corte dei conti ha spostato di altri anni la possibilità di una visita; con essa si salva la possibilità di revisione anche per i casi di aggravamento; qualora venisse riaperto il termine per tutti, creeremmo, veramente, una moltiplicazione del lavoro.

BORELLINI GINA. Ciò sarebbe logico se fosse realmente vero quanto affermato dall'onorevole Cruciani. È vero che i ricorsi vengono avanzati quando agli interessati, sottoposti a visita, non è stata riconosciuta l'invalidità che questi ritenevano di avere riconosciuta ma si ha difficilmente il caso di un ricorso quando non è stato riconosciuto l'aggravamento.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Hanno ricorso tutti.

BORELLINI GINA. Tanto è vero che la stessa Associazione non ha mai consigliato un ricorso in questi casi!

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Del resto la prova esatta è nel fatto che per tutti gli esami che sono stati eseguiti in via amministrativa per i ricorsi, abbiamo accolto tutto quello che era possibile accogliere; la gran parte è costituita da ricorsi senza alcun fondamento!

BORELLINI GINA. Sulla classificazione, non per un aggravamento.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

NICOLETTO. Se ci siamo fermati su questo punto, è perché ci troviamo in presenza di numerosi casi di invalidi effettivamente aggravantisi i quali non hanno più alcuna possibilità di esame. A me sembra che, se anche la legge dello Stato è un po' comprensiva nei confronti di questa categoria, non vi è nulla di male. È un problema che era così vivo anche quando fu fatta la legge n. 648 tanto che venne stabilito questo principio ed infatti all'articolo 118 è detto che dopo due anni di applicazione della legge scadono i termini per una sola domanda di aggravamento consentita ai soli effetti del primo comma dell'articolo 53, nel caso in cui fossero scaduti i termini per il primo comma dell'articolo precedente. La nostra richiesta è determinata solo dal fatto che conosciamo la situazione. Se si vuole per superiori ragioni negarla, va bene, ma si tratta di questione molto limitata e non così grave come si prospetta.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È invece grave.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borellini Gina ed altri.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione, identico al testo approvato dal Senato, che, se approvato, diverrà per coordinamento articolo 10 del disegno di legge.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 9-bis, approvato dalla nostra Commissione in sede referente e lo pongo in votazione, avvertendo che, se approvato, diverrà articolo 11 del disegno di legge:

« Il 5° comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 103, e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 10 identico sia nel testo approvato dal Senato che in quello approvato dalla Commissione in sede referente

e lo pongo in votazione, avvertendo che, se approvato, diverrà articolo 12 del disegno di legge:

« L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio.

« La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 11 identico al testo approvato dal Senato e lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, diverrà articolo 13 del disegno di legge:

« Per le vedove di guerra che passino ad altre nozze a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dall'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è liquidato sulla base della pensione di guerra tabellare, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123, 2° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'assegno supplementare di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263 ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 12 identico al testo approvato dal Senato e lo pongo in votazione avvertendo che, se approvato, diverrà articolo 14 del disegno di legge:

« All'articolo 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte dell'affiliante ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 13 identico al testo approvato dal Senato e lo pongo in votazione

con l'intesa che, se approvato, sarà l'articolo 15 del disegno di legge:

« All'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dopo il primo comma viene inserito il seguente:

« Il beneficio di cui al presente articolo viene conservato alla vedova anche se per effetto della morte dell'invalido venga a perdere la cittadinanza italiana ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 identico al testo approvato dal Senato e lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, sarà l'articolo 16 del disegno di legge:

« Il 3° comma dell'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, sempreché si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patri-gno od alla matrigna ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15 nel testo approvato dal Senato:

« Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo, e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 600.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge.

Il trattamento pensionistico concesso ai titolari indicati dall'articolo 62 - 3° comma - e dall'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

La revoca della pensione è effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge ».

Do lettura dell'articolo 15 nel testo approvato, in sede referente, dalla nostra Commis-

sione che pongo in votazione e che, se approvato, diverrà articolo 17 del disegno di legge:

« Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo, e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 720.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge.

Il trattamento pensionistico concesso ai titolari indicati dall'articolo 62 - 3° comma - e dall'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

La revoca della pensione è effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16 del testo del Senato, che non è stato mutato dalla nostra Commissione in sede referente e lo pongo in votazione con l'intesa che diverrà articolo 18 del disegno di legge:

« L'articolo 75 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.

« In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale; e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.

« Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi abbiano diritto.

« Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.

« In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro:

che abbiano affiliato il militare od il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagionò la morte ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17 nel testo approvato dal Senato:

« I benefici previsti dagli articoli 60, comma secondo e terzo; 71, lettera a); 76, ultimo comma; 77, comma primo; 82, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono concessi purché, in sede di visita collegiale, gli interessati siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Nei casi in cui la concessione del trattamento pensionistico di guerra per i figli maggiorenni degli invalidi militari o civili, titolari di pensione od assegno di prima categoria, nonché per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra, sia subordinata al requisito della inabilità a proficuo lavoro, si applicano le disposizioni di cui ai primi due commi dell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

Do lettura dell'articolo 17 nel testo proposto dalla Commissione e lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, diverrà articolo 19 del disegno di legge:

« I benefici previsti dagli articoli 46, comma secondo; 60, comma secondo e terzo; 71, lettera a); 76, ultimo comma; 77, comma primo; 82, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono concessi, purché in sede di visita collegiale, gli interessati siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Nei casi in cui la concessione del trattamento pensionistico di guerra per i figli maggiorenni degli invalidi militari o civili, titolari di pensione od assegno di prima categoria, nonché per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra, sia subordinata al requisito della inabilità a proficuo lavoro, si applicano le disposizioni di cui ai primi due commi dell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18 nel testo approvato dal Senato, che non è stato mutato dalla Commissione in sede referente, e lo pongo in votazione avvertendo che, se approvato, diverrà articolo 20 del disegno di legge:

« Dopo l'articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente articolo 86-bis:

« I congiunti dei decorati di medaglia al Valor Militare che presentino la domanda

per conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 85 ed 86, la reversibilità del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19 nel testo approvato dal Senato, che non è stato mutato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente e lo pongo in votazione con l'intesa che diverrà articolo 21 del disegno di legge:

« Dopo la lettera d) dell'articolo 96 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunta la seguente lettera:

« e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20 nel testo approvato dal Senato:

« L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1957, n. 1028, è modificato come segue:

« L'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni od indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;

d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'articolo 110 della presente legge.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 104, previa visita diretta.

A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, né di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 44 e 44-bis per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità e dell'assegno di incollocamento ».

Do lettura dell'articolo 20 nel testo proposto dalla Commissione:

« L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1957, n. 1028, è modificato come segue:

« L'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni od indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;

d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'articolo 110 della presente legge.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perché possa farsi luogo a revoca od a ridu-

zione della pensione o dell'assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 104, previa visita diretta.

A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, né di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dal precedente articolo 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità ».

BORELLINI GINA. Desidererei avere, per maggiore tranquillità un chiarimento sull'articolo di cui è stata data testé lettura.

Il presente articolo ha sollevato molte proposte e perplessità proprio perché tratta un argomento, quello della revoca, sul quale vi sono precedenti che ci hanno dato molte amarezze. Con la legge 27 ottobre 1957, n. 1028, si è addirittura, poi, adottato un provvedimento nuovo, che tendeva, appunto, ad ovviare agli inconvenienti lamentati.

Ora, malgrado le preoccupazioni giustificate per questo nuovo articolo, non abbiamo presentato, come si è potuto osservare, alcun emendamento né abbiamo, in sede di discussione generale sollevato la questione e ciò proprio perché ci è sembrato e ci sembra possa essere sufficiente un chiarimento.

Il chiarimento che desideriamo avere è il seguente: siamo perfettamente d'accordo che le pensioni possano essere revocate in caso di dolo, di errore, di falso; il dubbio insorge per quanto attiene alla lettera a) là dove è detto che si può provvedere alla revoca ove vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio. Vorrei una precisazione a questo proposito: che cosa si intende per errore di fatto e cosa si intende per aver omesso di tenere conto di elementi risultanti dallo stato di servizio.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Circa i dubbi avanzati sulla lettera a), posso assicurare l'onorevole Borellini che i casi da lei richiamati sono contemplati nella lettera c).

BORELLINI GINA. Si tratta sempre di casi di falso, si dovrebbe cioè dimostrare che

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

la dichiarazione con la quale si è dimostrato una amputazione, una infermità, una malattia, è falsa. Ci troviamo sempre di fronte ad un falso e i casi di falso sono previsti nelle lettere successive per cui non ci sarebbe bisogno di una dizione specifica.

ZUGNO, *Relatore*. Onorevole Borellini, si tratta proprio di un errore di fatto dei documenti, laddove, erroneamente non si è tenuto conto di una dichiarazione contenuta nel documento stesso. Non soltanto si tratta di un errore di compilazione del documento ma di un eventuale errore nell'esame del documento stesso che sia stato, per esempio, compilato anche senza errori.

Il comma dice, infatti, che i provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati, quando ricorrono i casi poi descritti successivamente.

RAUCCI. La formulazione del comma, per quella parola « concessivi » può indurre a interpretazioni inesatte.

BIGI. Se di fronte a un decreto negativo, si procurano documenti che dimostrano che si ha diritto alla pensione, allora il documento può essere trasformato in concessivo. Questo mi pare di aver capito.

ZUGNO, *Relatore*. Questo è contemplato nell'articolo 27. Vorrei chiarire all'onorevole Borellini, che questa precisazione è necessaria, non soltanto per rendere chiaro il nuovo documento ma anche perché esso serve tanto per la revoca quanto ai fini della concessione, di cui, appunto, all'articolo 27.

BORELLINI GINA. I nostri dubbi sono chiariti, per questo riteniamo che il contenuto della lettera c) sia comprensivo della prima parte del comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della nostra Commissione con l'intesa che se, approvato, diverrà articolo 22 del disegno di legge:

«L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1957, n. 1028, è modificato come segue:

«L'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

“ I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissivo di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni od indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;

d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi.

“ Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'articolo 110 della presente legge.

“ Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 104, previa visita diretta.

“ A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

« Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, né di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dal precedente articolo 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità ».

(È approvato).

Il Senato aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

All'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro ».

La nostra Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

« Al primo comma dell'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma farà parte, altresì, un sanitario specialista in ginecologia ».



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro ».

Pongo in votazione questo articolo nel testo della nostra Commissione avvertendo che, se approvato, diverrà articolo 23 del disegno di legge.

(È approvato).

Agli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, del testo approvato dal Senato non sono stati presentati emendamenti; li porrò quindi successivamente in votazione, avvertendo che, per coordinamento, tali articoli diverranno, se approvati, rispettivamente articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge:

## ART. 22.

Il primo comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti Autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finché duri la incapacità giuridica.

« Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento anche se trattasi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di 5 anni, purché per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattività sofferto.

« Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma è di anni dieci ».

(È approvato).

## ART. 23.

L'articolo 107 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purché si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni ».

(È approvato).

## ART. 24.

L'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio od il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

« I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

« Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.

« Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore, dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni ».

(È approvato).

## ART. 25.

L'articolo 113, 1° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'Ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, od a cura degli agenti con-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

solari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale ».

(È approvato).

## ART. 26.

Al primo comma dell'articolo 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente periodo:

« Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento ».

Dopo il terzo comma dello stesso articolo 114 è iscritto il seguente:

« Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore ».

Al quarto comma dello stesso articolo 114 è aggiunto il seguente periodo:

« La persona che validamente sottoscrive il ricorso a sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso ».

(È approvato).

## ART. 27.

I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati o revocati d'ufficio od a domanda degli interessati prima che sia trascorso il termine per il ricorso alla Corte dei conti di cui all'articolo 114 - comma 1° - della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti al riesame nella normale sede amministrativa, d'ufficio od a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c) dell'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato a sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Il riesame è inoltre ammesso quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.

Se l'istanza sia stata presentata oltre un anno dalla notifica del decreto di cui si chiede il riesame, l'eventuale nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della istanza stessa.

Per le revisioni eseguite di ufficio, la nuova liquidazione ha effetto dalla data del relativo provvedimento.

(È approvato).

## ART. 28.

Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai civili infermi di mente per causa di guerra, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.

È demandato agli Uffici provinciali del Tesoro il compito di provvedere al rimborso alle competenti Amministrazioni provinciali delle spese di ospedalità sostenute per il ricovero degli invalidi infermi di mente per causa di guerra, sia militari sia civili, con prelevamento dai fondi ad essi a tal fine accreditati.

(È approvato).

## ART. 29.

Le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra alla vedova sono estese al vedovo della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, purché sussistano nei suoi riguardi le condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della citata legge e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui agli articoli 106, 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della presente legge, si applicano anche nei riguardi dei beneficiari di cui al comma precedente.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 30 nel testo approvato dal Senato:

L'articolo 12 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:

« Alle vedove ed ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, oltre gli aumenti di cui al precedente articolo 8, purché la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

« Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un terzo.

« Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento pensionistico stabilito dalle tabelle *G, H, I, L*, ovvero dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ».

La nostra Commissione, nell'esame in sede referente, lo ha così modificato:

« L'articolo 12 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:

« Alle vedove ed ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso; per la durata di un anno dal decesso dal dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, oltre gli aumenti di cui al precedente articolo 8, purché la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile.

Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un terzo.

Dopo il predetto termine di un anno, comincia a decorrere il trattamento pensionistico stabilito dalle tabelle *G, H, I, L*, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di guerra di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in deroga a quanto disposto dall'articolo 69 della medesima legge ».

All'articolo 30 l'onorevole Borellini Gina ha presentato i due seguenti emendamenti:

« *Al primo comma sostituire le parole: nella misura di lire 180 mila annue, con le seguenti: previste per i pensionati di prima categoria dall'articolo 3 e successive modificazioni.* ».

« *Sopprimere il secondo comma.* ».

BORELLINI GINA. Il mio primo emendamento tende ad eliminare la dizione « 180 mila » contenuta nell'articolo, poiché trattandosi della reversibilità alla vedova dell'assegno complementare non è necessario stabi-

lire la cifra anche perché il *quantum* dell'assegno potrebbe variare

Per quanto riguarda poi la riduzione di un terzo dell'assegno reversibile alla vedova dell'invalido per causa diversa da quella pensionata di cui al comma successivo abbiamo ampiamente dimostrato la necessità di arrivare alla parificazione di trattamento fra la vedova di guerra e la vedova dell'invalido deceduto per cause diverse.

PRESIDENTE. Proporrei di modificare « un terzo » in « un quarto ».

BORELLINI GINA. Si tratta di materia assistenziale, onorevoli colleghi. Le condizioni economiche della vedova di un cieco di guerra non sono diverse da quelle della vedova di un invalido per tubercolosi. L'unica differenza sta nel fatto che il cieco difficilmente verrà a morte per ragioni dovute alle cecità. Si tratta di dimostrare concretamente sensibilità umana, come italiani, come legislatori.

ZUGNO, *Relatore*. ... resta il caso nostro.

BORELLINI GINA. Fosse vero che noi siamo all'avanguardia rispetto agli altri paesi!

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Siamo effettivamente all'avanguardia.

ZUGNO, *Relatore*. Non è un problema economico; mi pare che vi sia una differenza di sette od otto milioni.

Anche se ella, collega Borellini, dice che noi non siamo sensibili a questi problemi...

BORELLINI GINA. Dico che dobbiamo essere sensibili.

ZUGNO, *Relatore*. ... spero vorrà darci atto che non arriviamo fino a questo punto: cioè rifiutare un diritto, se eventualmente lo riconosciamo, per una spesa così minima. D'altronde, su undici o dodici miliardi che qui vengono stanziati, mi sembra che proprio questi sette od otto milioni non possano avere gran peso. Ma c'è proprio una ragione di principio, che ci impedisce di accogliere la proposta della collega onorevole Borellini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Borellini Gina ed altri di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 30 nel testo formulato dalla nostra Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Borellini Gina ed altri.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'emendamento proposto dal Relatore onorevole Zugno secondo cui le parole «viene ridotto di un terzo», sono sostituite dalle altre: «viene ridotto di un quinto».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 30 nel testo della nostra Commissione e con l'emendamento approvato, con l'intesa che, per coordinamento, tale articolo se approvato, diverrà articolo 32 del disegno di legge.

«L'articolo 12 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:

«Alle vedove ed ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, oltre gli aumenti di cui al precedente articolo 8, purché la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile.

Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto.

Dopo il predetto termine di un anno, comincia a decorrere il trattamento pensionistico stabilito dalle tabelle G, H, I, L, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di guerra di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in deroga a quanto disposto dall'articolo 69 della medesima legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 31, che è identico sia nel testo approvato dal Senato che dalla nostra Commissione in sede referente:

«È istituito un assegno integrativo, non reversibile, a favore degli invalidi di cui in appresso, nella misura indicata per ciascuna categoria, come segue:

a) per gli invalidi iscritti alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con o senza assegno di superinvalidità, di annue lire 120.000;

b) per gli invalidi iscritti alle voci nn. 2, 3, 7, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della se-

conda categoria della detta tabella A, di annue lire 96.000;

c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla seconda categoria della detta tabella A, di annue lire 60.000;

d) per gli invalidi ascritti alla terza categoria della detta tabella A, di annue lire 48.000.

L'assegno integrativo istituito con il presente articolo non è cumulabile con l'assegno di cura di cui all'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 2 della presente legge, ed è soggetto a ritenuta nella misura e con le modalità previste dall'articolo 32 della legge stessa, modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 31 proposto dagli onorevoli Borellini Gina, Raucchi, Nicoletto, Maglietta, Bigi, Montanari Otello, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Guelfi Ada:

«Sostituirlo con il seguente:

«L'assegno complementare istituito per gli invalidi di prima categoria, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 300.000 annue e varierà in relazione all'aumento del costo della vita.

Le variazioni dell'assegno complementare in relazione al costo della vita saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro nel primo mese di ogni anno in rapporto alla percentuale di aumento dell'indice base accertato nel primo trimestre dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica per i comuni con oltre 300.000 abitanti che verrà considerato uguale a cento.

Nella percentuale saranno trascurate le frazioni di tre.

Se, peraltro, l'aumento del costo della vita verificatosi in un anno non avrà determinato l'aumento dell'assegno esso sarà cumulato con quello dell'anno successivo per l'equo adeguamento dopo il biennio.

La prima rivalutazione dell'assegno sarà fatta nel mese di gennaio o di luglio successivo alla approvazione della legge e verrà considerato uguale a cento l'anno 1962».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dai deputati Borellini Gina ed altri.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 di cui ho dato lettura con l'intesa che, se approvato, tale articolo diverrà, l'articolo 33 del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura di un emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Borellini Gina, Nicoletto, Raffaelli, Bigi, Raucci, Del Vecchio Guelfi Ada:

« È istituito un assegno integrativo, non reversibile, a favore degli invalidi di cui in appresso, nella misura indicata per ciascuna categoria, come segue:

a) per gli invalidi ascritti alle voci nn. 2, 3, 7, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della seconda categoria della detta tabella A, di annue lire 96.000;

b) per i restanti invalidi comunque ascritti alla seconda categoria della detta tabella A, di annue lire 60 mila;

c) per gli invalidi ascritti alla terza categoria della detta tabella A, di annue lire 48.000.

L'assegno integrativo istituito con il presente articolo, non è cumulabile con l'assegno di cura di cui all'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 2 della presente legge: ed è soggetto a ritenuta nella misura e con le modalità previste dall'articolo 32 della legge stessa, modificato dall'articolo 3 della presente legge ».

Tale articolo, essendo superato, è da considerarsi decaduto.

Il Senato ha approvato l'articolo 32 nel seguente testo:

« La concessione dell'assegno integrativo agli invalidi ascritti alla 2ª categoria della tabella A viene effettuata a cura dell'Amministrazione nella misura di lire 60.000.

Per ottenere la maggior misura di cui alla lettera b) del precedente articolo gli interessati debbono fare apposita domanda ».

La nostra Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

« La concessione dell'assegno integrativo agli invalidi ascritti alla 2ª categoria della tabella A viene effettuata, a cura dell'Amministrazione, nella misura prevista dalla lettera c) del precedente articolo.

Per ottenere la maggior misura di cui alla lettera b) del precedente articolo gli interessati debbono fare apposita domanda ».

Gli onorevoli Borellini Gina, Nicoletto, Bigi, Raffaelli, Montanari Otello, Rossi Paolo Mario e Raucci hanno proposto un emendamento soppressivo dall'intero articolo 32. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 32 con l'intesa che tale articolo, se approvato, diverrà articolo 34 del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 32-bis nel testo approvato dalla nostra Commissione in sede referente:

« L'articolo 1 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, è abrogato.

L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro del tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da venticinque a sessantacinque a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

È in facoltà del Ministro del tesoro di affidare le funzioni di vicepresidente del Comitato a non oltre sei membri di esso, scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle facoltà di medicina — direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

Il Ministro del tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa altresì due membri su proposta della Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, due membri aventi la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione e non più di quindici membri, scelti tra i funzionari, in attività o a riposo, della car-

riera direttiva dei Servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Alla direzione della Segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione ».

BORELLINI GINA. Una breve osservazione. Ho guardato meglio il testo per quanto riguarda la designazione dei membri del Comitato proposti dall'Associazione mutilati e invalidi e dell'Associazione famiglie dei caduti.

Noi abbiamo aumentato il numero dei componenti il Comitato: da cinquanta a sessantacinque. Lasciando la dizione che noi abbiamo dato all'articolo in sede referente, noi verremmo di fatto a diminuire la rappresentanza di queste categorie interessate. Attualmente nel Comitato sono rappresentati 10 invalidi di guerra, due invalidi civili, due rappresentanti l'associazione famiglie dei caduti, due con la qualifica di partigiani. Ora se eleviamo il numero dei membri del Comitato di liquidazione e lo portiamo da 50 a 65, mi pare logico che si dovrebbero elevare le rappresentanze delle categorie interessate.

Per ciò propongo che anziché dire: « non oltre dieci membri », si dica: « non oltre 13 membri », e poi si modifichi con 3 rappresentanti per gli invalidi civili, 3 per le famiglie dei caduti e 3 per i partigiani. Oppure si lasci « un quinto » com'era previsto nella vecchia legge. In questo modo noi conserviamo le rappresentanze, in percentuale, così come sono attualmente.

PRESIDENTE. Pertanto l'onorevole Borellini propone il seguente emendamento all'articolo 32-bis:

« *Sostituire le parole:* non oltre dieci membri e due membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, due membri aventi la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione, *rispettivamente con le altre:* non oltre tredici membri, e tre membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra tre membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e tre membri aventi la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione ».

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Io pregherei di lasciare l'articolo 32-bis così come è.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borellini all'articolo 32-bis.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 32-bis di cui ho dato lettura e che, per coordinamento, se approvato, diverrà articolo 35 del disegno di legge.

(*È approvato*).

Il Senato ha approvato l'articolo 33 nel seguente testo:

« L'indennità mensile spettante al Presidente ed ai Vice presidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita rispettivamente in lire 60.000 ed in lire 45.000.

In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 400 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al Segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 25 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo ».

La nostra Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

« Il 1° ed il 2° comma dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, sono così modificati:

« L'indennità mensile spettante al Presidente ed ai Vice Presidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita rispettivamente in lire 60.000 ed in lire 45.000.

« In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 450 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al Segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 30 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo ».

Pongo in votazione tale articolo nella formulazione della nostra Commissione avvertendo che, se approvato, l'articolo stesso diverrà articolo 36 del disegno di legge.

(*È approvato*).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

Do lettura dell'articolo 34 che è identico sia nel testo del Senato che della nostra Commissione:

«La misura stabilita dalla legge 2 agosto 1952, n. 1086, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra quali fiduciari delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi di guerra, Famiglie dei caduti e dispersi in guerra, Vittime civili di guerra, nonché per i sanitari membri delle Commissioni medesime, aventi la qualifica rispettivamente di mutilato od invalido per la lotta di liberazione, o di partigiano combattente, è elevata a lire 250 per ogni visita eseguita. Tale compenso, per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non può superare lire 5.000».

Lo pongo in votazione con l'intesa che tale articolo, se approvato, diverrà articolo 37 del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 35 che è identico sia nel testo del Senato che della nostra Commissione:

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## ART. 35.

« I benefici accordati con la presente legge sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Fanno eccezione:

1°) i benefici previsti dall'articolo 2 che vengono concessi di ufficio con decorrenza dal 1° gennaio 1961;

2°) i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande rese ammissibili dal combinato disposto dei precedenti articoli 22, 23 e 24 i quali non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1961;

3°) i benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 che vengono concessi d'ufficio (salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 32) a decorrere dal 1° gennaio 1961 nella misura seguente:

per gli invalidi di cui alla lettera a),  
lire 96.000 annue;  
per gli invalidi di cui alla lettera b),  
lire 72.000 annue;  
per gli invalidi di cui alla lettera c),  
lire 48.000 annue;  
per gli invalidi di cui alla lettera d),  
lire 36.000.

A decorrere dal 1° luglio 1962, gli assegni integrativi verranno corrisposti nell'intero importo previsto dall'articolo 31.

Per il periodo 1° gennaio 1961-30 giugno 1962, l'importo da corrispondersi ai sensi dell'articolo 32, 1° comma, è di lire 48.000 ».

Rimane salvo l'accantonamento da parte della nostra Commissione dell'ultimo comma.

Gli onorevoli Borellini Gina, Raffaelli, Grilli Giovanni, Montanari Otello, Rossi Paolo Mario, Boldrini, Raucci, Del Vecchio Guelfi Ada, Trebbi hanno proposto di sopprimere gli ultimi due comma dell'articolo 35.

Pongo in votazione i primi due comma dell'articolo 35 sui quali non sono stati presentati emendamenti e che, per coordinamento, sono così formulati, con l'intesa che l'articolo 35 diverrà, se approvato, l'articolo 38 del disegno di legge:

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## ART. 35.

« I benefici accordati con la presente legge sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Fanno eccezione:

1°) i benefici previsti dall'articolo 2 che vengono concessi di ufficio con decorrenza dal 1° gennaio 1961;

2°) i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande rese ammissibili dal combinato disposto dei precedenti articoli 24, 25 e 26 i quali non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1961.

3°) i benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 che vengono concessi d'ufficio (salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 34) a decorrere dal 1° gennaio 1961 nella misura seguente:

per gli invalidi di cui alla lettera a),  
lire 96.000 annue;  
per gli invalidi di cui alla lettera b),  
lire 72.000 annue;  
per gli invalidi di cui alla lettera c),  
lire 48.000 annue;  
per gli invalidi di cui alla lettera d),  
lire 36.000 ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo che, per coordinamento risulta formulato come segue, avvertendo che su tale

articolo vi è un emendamento soppressivo che parte dei deputati Borellini Gina ed altri:

« A decorrere dal 1° luglio 1962, gli assegni integrativi verranno corrisposti nell'intero importo previsto dall'articolo 33 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 38 che, nel complesso, rimane pertanto così formulato:

### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 38.

I benefici accordati con la presente legge sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Fanno eccezione:

1°) i benefici previsti dall'articolo 2 che vengono concessi di ufficio con decorrenza dal 1° gennaio 1961;

2°) i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande rese ammissibili dal combinato disposto dei precedenti articoli 24, 25 e 26 i quali non potranno avere decorrenza anteriore dal 1° luglio 1961;

3°) i benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 che vengono concessi d'ufficio (salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 34) a decorrere dal 1° gennaio 1961 nella misura seguente:

per gli invalidi di cui alla lettera a),  
lire 96.000 annue;

per gli invalidi di cui alla lettera b),  
lire 72.000 annue;

per gli invalidi di cui alla lettera c),  
lire 48.000 annue;

per gli invalidi di cui alla lettera d),  
lire 36.000.

A decorrere dal 1° luglio 1962, gli assegni integrativi verranno corrisposti nell'intero importo previsto dall'articolo 33.

(È approvato).

Poiché agli articoli 36 e 37, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione, avvertendo che, se approvati, diverranno articoli 39 e 40 del disegno di legge.

#### ART. 36.

Resta salvo il diritto alla pensione ed agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengono a mancare gli attuali beneficiari.

Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quanto potrebbe spettare agli esclusi, a questi viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

(È approvato).

#### ART. 37.

I provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate con la legge medesima, saranno, di ufficio, riesaminati dall'Amministrazione ove abbiano dato luogo a ricorso alla Corte dei conti.

A tal fine, i ricorsi medesimi, con i documenti eventualmente allegativi, saranno restituiti al Ministero del tesoro. Ove questo ultimo revochi il provvedimento impugnato, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti rimane estinto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 38 nel testo approvato dal Senato:

Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste — già Zona A e B — nonché per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di Pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini già previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle domande presentate successivamente a tale scadenza si applicheranno le norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 della presente legge.



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

Per coordinamento in relazione al mutato numero degli articoli, l'articolo 38 va così formulato:

Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste — già Zona A e B — nonché per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di Pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini già previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle domande presentate successivamente a tale scadenza si applicheranno le norme di cui agli articoli 24, 25 e 26 della presente legge».

Pongo in votazione tale articolo con l'intesa che, se approvato, esso diverrà articolo 41 del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 39 approvato dal Senato:

« Per gli invalidi affetti da parkinsonismo manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1958 in conseguenza di una infezione encefalitica contratta nella guerra 1940-45, o di altre cause di servizio occorse nella predetta guerra, alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine per la presentazione della domanda di pensione, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi del precedente articolo 22, verrà a scadere due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Per coordinamento tale articolo va così formulato:

« Per gli invalidi affetti da parkinsonismo manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1958 in conseguenza di una infezione encefalitica contratta nella guerra 1940-45, o di altre cause di servizio occorse nella predetta guerra, alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine per la presentazione della domanda di pensione, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi del precedente articolo 24, verrà a scadere due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo, avvertendo che, se approvato, l'articolo stesso diverrà articolo 42 del disegno di legge.

(È approvato).

Do ora lettura del seguente articolo 39-bis:

« Avverso il provvedimento amministrativo di rigetto di istanza di pensione, notificato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non gravato di ricorso giurisdizionale, può essere presentata domanda di riesame da parte dell'interessato al Ministero del Tesoro, sempre che tale domanda sia proposta entro il 31 dicembre 1961.

Il provvedimento emesso sulla domanda di riesame è soggetto alla normale impugnativa dinanzi alla Corte dei Conti a sensi di legge ».

Tale articolo proposto nel corso dell'esame del disegno di legge, in sede referente, è stato presentato come, norma transitoria, dai deputati Nicoletto, Borellini Gina, Bigi, Raffaelli, Del Vecchio Guelfi Ada, Rossi Paolo Mario, Grilli Giovanni e Raucci, ed è stato accantonato riservandosi la Commissione di esaminarlo più attentamente in altra seduta.

ZUGNO, *Relatore*. Avevamo detto che quest'articolo trova piena soddisfazione nell'articolo 27 e quindi non ha ragione di esistere.

BORELLINI GINA. Il contenuto di questo articolo decade; l'onorevole Sottosegretario deve però dichiarare che la domanda di riesame è soggetta all'emissione del decreto.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato del tesoro*. Certamente!

PRESIDENTE. L'articolo 39-bis deve intendersi ritirato.

Do lettura dell'articolo 40 approvato dal Senato e che non è stato modificato dalla nostra Commissione in sede referente:

« Per gli assegni di incollocamento liquidati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 44-bis introdotto nella legge 10 agosto 1950, n. 648, ai sensi del precedente articolo 7, si applicano dalla data di scadenza degli assegni liquidati anteriormente ».

Pongo in votazione tale articolo con l'intesa che, se approvato, l'articolo stesso diverrà articolo 43 del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 41 nel testo approvato dal Senato.

« Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvede fino alla concorrenza di lire 2.700.000.000 con corrispondente riduzione del fondo speciale concernente provvedimenti legislativi in corso,

iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Per il residuo fabbisogno di lire 1 miliardo e 500 milioni si provvede sullo stanziamento ordinario per pensioni ed assegni di guerra di cui al capitolo 489 dello stato di previsione sopra citato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio ».

Questo articolo è stato accantonato perché occorreva modificarne la formulazione. Ecco, quindi, il nuovo testo sul quale si è espressa favorevolmente la Commissione bilancio:

« Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvede per lire 3.000.000.000 a carico del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 e per lire 8.700.000.000 a carico del capitolo 545 dello stesso stato di previsione per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Pongo in votazione tale articolo, con l'intesa, che, se approvato, l'articolo diverrà articolo 44 del disegno di legge.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 42 nel testo approvato dal Senato.

« Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative alle pensioni di guerra, introducendo le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per il loro organico coordinamento, per la semplificazione delle procedure amministrative e per il perfezionamento delle tabelle concernenti la classificazione delle invalidità.

Per la formulazione del testo unico il Governo si avvarrà della collaborazione di una Commissione parlamentare, di cui saranno chiamati a far parte, su designazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rappresentanti dei due rami del Parlamento ».

Questo articolo deve essere soppresso perché contiene un provvedimento di delega legislativa che non potrebbe, a norma della Costituzione, essere discusso in sede legislativa.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo 43 nel testo approvato dal Senato che non è stato mutato dalla Commissione in sede referente.

« Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili ».

Lo pongo in votazione con l'intesa che se approvato l'articolo stesso diverrà articolo 45 del disegno di legge.

*(È approvato).*

Vi è ora un articolo aggiuntivo a firma Borellini Gina e Minella Molinari Angiola di cui discuteremo il collocamento, del quale do lettura:

« L'articolo 11 della legge 26 luglio 1957, n. 116, è sostituito dal seguente:

« Agli invalidi di 1<sup>a</sup> categoria con o senza assegno di super invalidità e agli avalidini ascritti alle categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> che non svolgono attività lavorativa propria o alle dipendenze di terzi, è concessa una indennità speciale annua pari a una mensilità del trattamento di pensione e dei relativi assegni.

Tale indennità è corrisposta in una unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno ».

BORELLINI GINA. Vorrei a questo proposito dichiarare che avevo presentato una proposta di legge, ora al nostro esame insieme a tutte le altre, che si riferiva appunto alla concessione della XIII mensilità agli invalidi di guerra. L'attuale emendamento invece, rispetto alla proposta di legge, è più limitato, in quanto la concessione della tredicesima si riferisce esclusivamente agli invalidi disoccupati, cioè a quelli che non lavorano e che non la godono ad altro titolo. Non lavorando, usufruiscono sì dell'assegno di collocamento di dodicimila lire al mese, però alla fine dell'anno non godono della tredicesima mensilità a nessun titolo.

L'attuale nostra richiesta di limitare la concessione della XIII mensilità ai disoccupati tende da un lato a dare inizio al riconoscimento del diritto della XIII agli invalidi di guerra rimasti oramai gli unici pensionati dello Stato privi di tale diritto, dall'altro, limitandone la spesa, a favorirne l'accoglimento. Il problema esiste ed è giunto il momento di valutarlo nei suoi termini reali.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, ma lo vedremo in un secondo tempo.

ZUGNO, *Relatore*. Vorrei osservare che dopo la votazione sulla copertura la proposta non può neanche essere presa in considerazione, trattandosi di un incremento di spesa che dovrebbe trovare una sua particolare copertura.

Per quanto concerne però la tredicesima, devo dire che i grandi invalidi della 1ª categoria dodono già di un'indennità.

Per il resto, lo ripeto, quello della tredicesima sulle pensioni di guerra è un problema che non può essere trattato in questa sede con un emendamento.

BORELLINI GINA. Se le sue considerazioni, onorevole Zugno, sono di ordine finanziario, le riconosco il diritto di sollevare tutte le eccezioni e preoccupazioni che ritiene di sollevare; se invece ne fa una questione di procedura, le faccio osservare che ho presentato in tempo utile questo emendamento e da 4 anni una proposta di legge in merito.

PRESIDENTE. Da parte degli onorevoli Bigi, Raucci, Borellini Gina, Nicoletto, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Gueffi Ada, Grilli Giovanni e Albertini è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera invita il Governo a predisporre un disegno di legge che estenda agli invalidi per servizio, ai genitori, alle vedove ed ai collaterali degli stessi, il diritto alla pensione e alla reversibilità nella stessa misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge che regolano le pensioni di guerra ».

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'ordine del giorno che reca la firma degli onorevoli Bigi, Raucci, Borellini Gina, Raffaelli, Nicoletto ed altri, come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale ordine del giorno.

(È approvato).

Da parte degli onorevoli Raucci, Raffaelli, Borellini Gina, Nicoletto è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati invita il Governo a predisporre, con propria circolare, che gli uffici distrettuali delle imposte dirette esaminino con criteri di assoluta precedenza le dichiarazioni di cui al 6° comma dell'articolo 4 della legge concernente " integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra " ».

Penso che tale ordine del giorno possa essere accettato all'unanimità da tutta la Commissione.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche questo ordine del giorno viene accettato dal Governo a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale ordine del giorno.

(È approvato all'unanimità).

Infine è stato presentato il seguente ordine del giorno da parte del Relatore Zugno.

« La Camera, considerato che l'applicazione della legge di cui all'atto Camera, n. 2801 da parte degli Uffici provinciali del tesoro esigerà un impegno straordinario ed eccezionale da tutto il personale che, è notorio, è già oberato dal normale lavoro di istituto, fa voti affinché il Governo disponga adeguati ed opportuni stanziamenti in favore del predetto personale, a compenso delle straordinarie prestazioni richieste dalla applicazione delle norme suindicate ».

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto l'ordine del giorno del quale è stata data ora lettura a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BORELLINI GINA. Onorevole Presidente ho chiesto la parola per fare una breve dichiarazione di voto, anche a nome dei colleghi di questa parte. Desideriamo sottolineare che le modifiche apportate al provvedimento che ci accingiamo a votare, rispetto al testo del Senato, sono di notevole valore. È giusto d'altra parte riconoscere che il Senato ha il merito di aver accolto in buona parte i miglioramenti economici proposti dalla Associazione mutilati, inserendoli nel testo sottoposto al nostro esame.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sarebbe preferibile, onorevole Borellini, che il suo intervento fosse limitato alle sole modifiche apportate al provvedimento in esame.

BORELLINI GINA. Onorevole Sottosegretario, il giudizio che sto per esprimere non può offendere nessuno perché posto dalla realtà delle cose. Consideriamo le modifiche apportate un giusto e meritato successo della lotta condotta da parte dell'Associazione invalidi ed anche da parte nostra, che ci siamo adoperati affinché tali modifiche fossero approvate e dato che ci siamo adoperati per

impedire che il Parlamento compisse un atto gravissimo ai danni delle vittime della guerra. Questa era l'intenzione del disegno-legge Tambroni: di togliere le conquiste ottenute dalla categoria, dopo anni di lotte, attraverso la modifica del reddito ai fini della concessione degli assegni di previdenza, ai vecchi invalidi, alle vedove e ai genitori, nonché la pensione ai genitori e ai collaterali.

Ci siamo adoperati per impedire che si capovolgesse il criterio informatore per la concessione dell'assegno di incollocamento subordinandolo alle condizioni economiche.

Denunciammo la gravità del provvedimento con il quale per la prima volta si instaurava il metodo della revoca di conquiste ottenute. Ritenemmo inaccettabile anche la proposta del Relatore, concernente la modifica del reddito, con la quale si facevano salvi i diritti acquisiti, anche se rappresentava un miglioramento rispetto al testo del Senato.

Infatti appariva evidente la incostituzionalità di un provvedimento, che, di fatto, veniva a considerare gli invalidi in due modi diversi a secondo, se avevano già ottenuto, oppure se dovevano ancora ottenere il beneficio.

Abbiamo sostenuto che non si poteva tornare indietro rispetto al passato. E dimostriamo che nessun aggravio nella spesa sarebbe derivato dalla conservazione delle norme esistenti per la concessione degli assegni di previdenza in quanto purtroppo gli invalidi della vecchia guerra tendono a diminuire mentre quelli dell'ultima guerra, prima che raggiungano l'età per tale diritto dovranno passare almeno 10 anni.

Insistendo sul fatto che il parametro unico valido per non creare sperequazioni ai fini dell'accertamento del reddito era l'agganciamento alla complementare. Ecco perché consideriamo un successo, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il risultato raggiunto e siamo sodisfatti di aver dato un notevole contributo per impedire che sul Parlamento italiano ricadesse per responsabilità del Governo un errore imperdonabile. Ora si può anche capire l'onorevole Zugno che nell'intervista concessa alla stampa si è presentato come chi ha bisogno di discolarsi, rivendicando alla democrazia cristiana il merito dei risultati raggiunti. Se un merito c'è, onorevole Zugno, e c'è indubbiamente, consiste nell'aver riveduto l'errore, ed aver ascoltato, per la parte normativa, le giuste proteste della categoria, e di aver accolto le nostre osservazioni critiche. Riconoscere di aver sbagliato, rivedere le proprie posizioni in senso critico è senz'al-

tro un merito. E di questo, onorevoli colleghi, ve ne diamo atto.

Detto questo, vanno rilevati i limiti del provvedimento per la parte economica. Alcune delle nostre proposte importanti sono state respinte quali: la richiesta di estensione dell'assegno di cura; l'adeguamento dell'assegno di cumulo; la eliminazione della trattenuta in caso di ricovero dell'invalido; la parificazione del trattamento delle vedove dell'invalido deceduto per cause diverse dalla malattia pensionata alle vedove di guerra; l'aumento delle 120 mila lire previste per invalido di prima categoria sull'assegno complementare, anziché la istituzione dell'assegno integrativo, questo per impedirne la reversibilità alle vedove, l'applicazione della scala mobile sull'assegno complementare per gli invalidi di prima categoria.

È stata, parimenti, respinta la nostra richiesta di anticipare la decorrenza dei benefici economici. Anticipazione resasi necessaria dal fatto che detti benefici sono attesi da anni dagli invalidi; è stata respinta la richiesta di concessione della tredicesima mensilità almeno a coloro che non ne godono per altro titolo, nonché altri emendamenti che non sto ad elencare. Mentre ci accingiamo a dare il nostro voto favorevole a questa legge desideriamo sottolineare che con questo provvedimento non si può considerare chiuso il problema delle pensioni di guerra. Poiché ancora una volta ci troviamo di fronte ad un provvedimento parziale, che non affronta il problema nel suo aspetto fondamentale, anche se contiene elementi di perequazione ed estensioni importanti.

Molti sono gli invalidi che pensano che con questa legge vi siano dei miglioramenti per tutte le categorie, mentre invece, come sappiamo, si tratta di un provvedimento che si limita a migliorare la prima, la seconda e la terza categoria, per ragioni di equità, dato che queste categorie avevano praticamente avuto dei miglioramenti assolutamente irrisori con la legge del 1957. Questi miglioramenti hanno un valore, perché vengono a creare una maggiore giustizia nell'ambito stesso della categoria dei mutilati; rispondono alle richieste fatte tre anni or sono dall'Associazione. Ma queste stesse concessioni fatte oggi, a distanza di tre anni dalla loro richiesta, dilazionate in due esercizi come previsto dalla legge, perdono parte del loro valore reale.

Ecco perché affermiamo che il problema rimane aperto. E rimane in tutta la sua urgenza la necessità di un riesame di tutta la materia, che deve essere affrontato con spirito

diverso, perché occorre un adeguamento delle pensioni di guerra al reale costo della vita.

Per questi motivi noi non possiamo accettare la posizione del Governo in tutti questi anni: il continuo trincerarsi dietro ragioni di bilancio ogni qualvolta è chiamato ad affrontare i problemi degli invalidi.

Anche su questo problema, anche per rivalutare equamente le pensioni i guerra, occorre fare delle scelte nella politica delle spese, e degli investimenti. E una scelta politica che il Governo può e deve fare. Altrimenti non ci saranno mai i fondi per le pensioni, per la XIII mensilità, e si continuerà nella politica della lesina e dei rattoppi seguita fino ad ora.

Noi siamo profondamente convinti che una diversa politica nel nostro paese, che parta dalle esigenze reali del popolo italiano sia senz'altro la premessa indispensabile se si vuole — come è necessario — adeguare le pensioni di guerra al costo della vita, dando giusta soddisfazione a coloro che hanno fatto il loro dovere verso la patria.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei dire qualcosa al riguardo. Penso che proprio questa lunga, appassionata discussione abbia dimostrato come il problema delle pensioni di guerra non sia monopolio di nessun partito e di nessuna parte, ma sia nell'animo di tutti gli italiani.

È compreso innanzitutto il Governo, che ha fatto tutti gli sforzi per venire incontro ad una categoria tanto benemerita. Devo aggiungere che nessuna legislazione è tanto liberale quanto la legislazione italiana. Basterebbe tener presente che è l'unica la quale non tenga conto dei miglioramenti clinici, cosa che è tenuta presente in tutte le altre legislazioni, per cui noi abbiamo riconosciuto il diritto all'invalido, anche se migliorato successivamente, a mantenere la pensione che ha ricevuto. Ora basterebbe questo per parlare della liberalità della nostra legislazione, tenuto anche conto poi, naturalmente, di quelle che sono le condizioni economiche della Nazione. Perché anche l'importo delle pensioni va raffrontato alle condizioni economiche generali. Paesi molto più ricchi del nostro, o paesi che si vantano di avere legislazioni sociali più avanzate della nostra, in realtà non hanno dato e non danno ai pensionati e agli invalidi di guerra, il trattamento da noi fatto.

Ora mi auguro che ogni volta che vi siano delle possibilità, si venga sempre più incontro a questa categoria, ed è la ragione per cui non abbiamo voluto che fosse inserito il principio della scala mobile, appunto perché pen-

siamo che i mutilati e invalidi di guerra devono essere tenuti fuori: non possono essere paragonati ad altre categorie di funzionari, di impiegati, di dipendenti dello Stato, ma rappresentano una categoria a sé, la categoria più nobile fra tutti gli italiani, e ogni volta che potremo, cercheremo di venire incontro sempre meglio alle loro aspirazioni. Comunque, con questa legge abbiamo fatto il massimo sforzo che potevamo fare e abbiamo accolto interamente tutte le proposte fatte dall'Associazione mutilati ed invalidi di guerra.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Romualdi ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: estensione agli invalidi ed ai congiunti dei caduti che appartennero alle Forze Armate della Repubblica sociale italiana del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra (Urgenza) (115).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Romualdi, Michellini, Roberti, Almirante, Angioy: « Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: estensione agli invalidi e ai congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra ».

Gli articoli di questa proposta di legge vengono sostituiti dall'articolo 32-bis, presentato in sede di discussione in sede referente, del procedimento di modificazione e integrazione della legislazione sulle pensioni di guerra. Era un emendamento a firma Zugno e Radi, che diceva: « Ai militari mutilati o invalidi e ai congiunti dei militari irreperibili non deceduti contemplati dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, è concesso il trattamento economico nella misura e con le modalità stabilite dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Ai titolari del trattamento di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni concernenti l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra, l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e ogni altra disposi-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

zione che si riferisca alla protezione e all'assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra, oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale ».

BORELLINI GINA. Mi sembra opportuno, là dove si parla di trattamento economico stabilito dalla legge n. 648, precisare a quale tabella ci si riferisce.

ZUGNO, *Relatore*. Sono d'accordo su questo punto.

Vi è poi il problema della copertura. Abbiamo disponibili trecento milioni, stanziati inizialmente per la copertura del provvedimento relativo alle pensioni di guerra. Propongo perciò quanto segue che, se approvato, diventerebbe l'articolo 2 di questa proposta di legge:

« Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 si provvede fino alla concorrenza di trecento milioni con corrispondente riduzione del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura degli articoli della proposta di legge n. 115.

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Ai militari che essendo al servizio delle Forze armate della repubblica sociale italiana, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni ».

## ART. 2.

L'articolo 2 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è abrogato.

## ART. 3.

L'articolo 3 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle Forze armate della repubblica sociale italiana è esteso il trattamento previsto dalla legge

10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni ».

## ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è abrogato.

## ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed invalidi di cui agli articoli 1 e 4 sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, sull'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra nonché tutte le disposizioni legislative e regolamenti concernenti la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra ».

## ART. 6.

Le domande per ottenere i benefici contemplati nella presente legge devono essere presentate entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

## ART. 7.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1958.

## ART. 8.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo n. 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

Do quindi lettura del nuovo articolo 1, sostitutivo dei primi sette articoli della proposta:

« Ai militari mutilati o invalidi e ai congiunti dei militari irreperibili non deceduti contemplati dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, è concesso il trattamento economico nella misura di cui alla tabella D e con le modalità stabilite dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Ai titolari del trattamento di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni concernenti l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra, l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e ogni altra disposizione che si riferisca alla protezione e alla assistenza degli invalidi di guerra e dei con-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1961

giunti dei caduti in guerra, oppure comportamenti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do infine lettura del secondo ed ultimo articolo di questo provvedimento di legge, e lo pongo in votazione, nel principio, perché tale articolo deve essere trasmesso per il necessario parere alla Commissione Bilancio:

« Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 si provvede fino alla concorrenza di trecento milioni con corrispondente riduzione del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

(È approvato).

Debbo, infatti, specificare che prima di passare alla votazione a scrutinio segreto di questo provvedimento, dobbiamo sentire la Commissione Bilancio per la validità della copertura finanziaria e quindi voteremo la proposta di legge soltanto quando sarà pervenuto questo parere.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra » (2801):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2801, risultano assorbite le proposte di legge nn. 175, 227, 938, 1190, 1251, 1473, 1757 e 1833 che saranno, pertanto, cancellate dell'ordine del giorno.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Anzilotti, Armani, Beccastrini, Bigi, Bima, Borellini Gina, Calasso, Castellucci, Cruciani, Curti Aurelio, D'Arezzo, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Matteotti Giancarlo, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Schiratti, Servello, Terragni, Togni Giulio Bruno, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Vigorelli, Zugno.

**La seduta termina alle 13.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI